



*Tribunale amministrativo regionale
della Calabria*

Relazione sull'attività del Tribunale amministrativo regionale

del

Presidente

Giancarlo Pennetti

in occasione dell'inaugurazione

dell'anno giudiziario

2020

Sommario

- Indirizzi di saluto.
- Aspetti organizzativi.
- Andamento del contenzioso.
- Programma smaltimento arretrato 2019.
- Patrocinio a spese dello Stato e costi del Tribunale amministrativo.
- Il processo amministrativo telematico a tre anni dall'attuazione.
- La sede del T.A.R.
- La diffusione della cultura della legalità nelle scuole e l'educazione alla cultura civica in favore degli adulti.
- Offerta formativa per i laureati.
- Le attività internazionali.
- Analisi di alcuni settori dell'attività giurisdizionale:
 - Ambiente
 - Esecuzioni di giudicato
 - Contrasto amministrativo alla criminalità organizzata
 - Appalti
 - Questioni di riparto giurisdizionale
 - Sanità
 - Immigrazione
- Il principio di leale collaborazione tra le Istituzioni.
- La Giustizia Amministrativa in Calabria fra istituzioni e società, l'etica pubblica e il valore della Giurisdizione.

Indirizzi di saluto

Nell'aprire, insieme al Presidente della Seconda Sezione Nicola Durante e ai Magistrati, Francesco Tallaro, Francesca Goggiamani, Pierangelo Sorrentino, Arturo Levato, nonché ai tre neo referendari, vincitori dell'ultimo concorso dottori Domenico Gaglioti, Martina Arrivi e Gabriele Serra la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, desidero salutare i Parlamentari presenti, le Autorità civili, militari e religiose, i Magistrati degli altri Ordini giudiziari (Giurisdizione ordinaria, della Corte dei Conti e delle Commissioni tributarie), i Magnifici Rettori dell'Università della Calabria e dell'Università "Magna Graecia" di Catanzaro ed i rappresentanti del mondo accademico, gli Avvocati del libero Foro, dell'Avvocatura dello Stato e degli Enti Pubblici, i Colleghi del Consiglio di Stato e degli altri Tribunali amministrativi regionali. Rivolgo pure un saluto particolare alla collega Caterina Criscenti, Presidente del T.A.R. di Reggio Calabria, sezione staccata del TAR della Calabria.

Un sentito e cordiale saluto al Pres. Salvatore Mezzacapo, in rappresentanza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, Presidente della IV Commissione permanente del nostro organo di autogoverno e già magistrato del T.A.R. di Catanzaro in anni meno recenti e al rappresentante dell'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, Cons. Luca Cestaro. In questo saluto associa il Segretario Generale Pasquale Alvaro e tutto il personale del Tribunale amministrativo regionale della Calabria. Non posso non salutare infine e ringraziare, anzitutto, i cinque dottori –Zangari Giovanna, Garrubba Rita, Gagliardi Lorenzo, Puleo Maria e Aprigliano Roberta- che hanno completato il loro tirocinio formativo e, del pari, saluto le tre nuove giovani tirocinanti – Benvenuto Silva Federica, Levato Antonia e Pedatella Martina – che per diciotto mesi condivideranno le attività e in qualche modo la vita stessa di questo Tribunale curando la loro formazione

sul campo guidate dai magistrati tutori, in questo modo diventando anche loro componenti attive dell'attività giurisdizionale di questo Tribunale.

Un doveroso saluto lo rivolgo pure ai rappresentanti degli Organi di informazione il cui ruolo è sempre più necessario al fine di assicurare la completezza e la puntualità della comunicazione relativa all'attività istituzionale della Giustizia Amministrativa.

Anche in Calabria la crescita civile e culturale della società, l'allargamento degli spazi di libero e pubblico dibattito, il confronto delle idee, in una parola, l'effettività stessa della democrazia sono affidate anche al lavoro degli operatori dell'informazione, chiamati a raccontare e a spiegare all'opinione pubblica il funzionamento della Giustizia Amministrativa calabrese e l'impatto delle nostre pronunce giurisdizionali nei vari ambiti della vita sociale, economica e politico-amministrativa della regione.

L'inaugurazione dell'anno giudiziario rappresenta per noi un momento di verifica dello stato della Giustizia Amministrativa con particolare riguardo al territorio di competenza.

Stato della Giustizia Amministrativa che sottoponiamo oggi all'attenzione sia di coloro che, per motivi istituzionali o professionali, hanno interesse ad essere informati e sia all'attenzione dei cittadini ai quali vogliamo dare conto dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e dei problemi che ci troviamo quotidianamente ad affrontare.

Aspetti organizzativi

Sono trascorsi poco più di sei mesi da quando ho assunto, qui a Catanzaro, la funzione di Presidente del TAR Calabria. Ho pertanto ereditato, in corso d'anno, un Tribunale contraddistinto dal triennio di presidenza del Presidente

Vincenzo Salamone il quale tanto si è adoperato per il buon funzionamento di questo Tribunale raggiungendo obiettivi e risultati noti a tutti.

Non è da molto quindi che mi sono insediato e tuttavia sto rapidamente prendendo cognizione di tutto quanto concerne sia l'ufficio giudiziario che presiedo e sia il contesto territoriale nel quale esso si colloca.

Purtroppo, appena assunte le funzioni, ho dovuto misurarmi con le difficoltà connesse all'organico magistratuale del Tribunale.

Nel corso del 2019 l'organico del Tribunale amministrativo regionale della Calabria - sede di Catanzaro è infatti sceso dagli otto magistrati (assegnati in numero di quattro alla prima sezione e di quattro alla seconda sezione) del 2018 a soli 6 magistrati, compresi i presidenti.

Ciò per effetto del disposto trasferimento -senza sostituzione- di due magistrati, uno a decorrere dal 1° marzo e l'altro dal 1° maggio 2019, entrambi in servizio nella seconda sezione che si è pertanto ritrovata di colpo con un solo magistrato oltre al presidente.

Per effetto di questo provvedimento del CPGA, del tutto ingiustificabile sul piano organizzativo, la sede di Catanzaro si è ritrovata letteralmente in ginocchio, in una situazione di grandissima difficoltà, organizzativa e operativa e soprattutto senza l'adozione di misure straordinarie idonee volte a tamponare la situazione.

Soltanto sulla base di interPELLI adottati dal CPGA su richiesta del TAR si è provveduto ad assicurare -udienza dopo udienza- la formazione di almeno un collegio giudicante in Seconda Sezione mediante assegnazione temporanea di un magistrato di altro TAR con carico di lavoro aggiuntivo rispetto a quello assegnatogli dal Tribunale di titolarità.

Per quelle udienze per le quali non è stato possibile adottare questa soluzione si è provveduto invece col sostegno fornito dai magistrati della Prima Sezione. Desidero pertanto ringraziare i colleghi Nasini (TAR Liguria), Raganella (TAR Lazio), Buonauro (TAR Campania Napoli), Nappi (TAR Basilicata),

Bruno (TAR Sicilia-Catania) e Di Bello (TAR Puglia- Bari) che, nel corso del 2019, con grande spirito di colleganza e di servizio, hanno aderito agli interpelli volta a volta indetti, in tal modo consentendo alla Seconda Sezione e in definitiva al TAR, pur all'interno di una situazione -ripeto- di grandissima difficoltà, il mantenimento di un livello di funzionamento e produttività apprezzabile, come del resto i dati contenuti nelle tabelle allegate alla relazione testimoniano.

L'impegno di questi colleghi è andato a fondersi con quello profuso -senza risparmio di energie- dal Presidente Nicola Durante e dal Consigliere Arturo Levato, in prima linea nel garantire alla seconda sezione un regime di produttività il migliore possibile in quella difficile situazione.

Il concorso per la copertura di 70 posti di referendario, conclusosi verso la fine del 2019, ha portato all'assegnazione di tre nuovi referendari uno dei quali assegnato alla Prima Sezione in sostituzione del Consigliere Sorrentino trasferito al TAR di Salerno -validissimo collega che ringraziamo per il lavoro prestato e che salutiamo affettuosamente augurandogli un buon soggiorno professionale nella sua regione- e gli altri due assegnati alla Seconda Sezione. Com'è noto le aspettative riposte nel concorso predetto - riportate nella relazione inaugurale dell'anno 2019, che auspicava la copertura integrale dei tredici posti dell'organico della sede di Catanzaro - non hanno trovato coronamento, dato che il numero dei vincitori è stato largamente inferiore a quello dei posti messi a concorso e questo ha inciso sul numero di magistrati assegnati al TAR di Catanzaro.

E' innegabile però che l'attuale iniezione di personale di magistratura consenta finalmente a questo Tribunale quanto meno di uscire dall'emergenza e di avviare una fase di maggiore tranquillità nello svolgimento dell'attività giurisdizionale.

Per questo si confida nel fatto che il CPGA, all'esito del nuovo concorso indetto nell'agosto scorso per il reclutamento di 40 nuovi referendari TAR,

tenga nella giusta considerazione l'esigenza della sede di Catanzaro di preservare l'attuale dotazione di magistrati e in futuro di incrementarla con un numero adeguato di nuovi giudici al fine di mettere il Tribunale –che, come si può rilevare dalle tabelle allegate a questa relazione, assorbe da solo nel proprio bacino territoriale, duemila nuovi ricorsi ogni anno- in condizione di svolgere i propri compiti con minore affanno e senza gravare in modo eccessivo sui pochi magistrati in servizio, così come avviene adesso.

Relativamente poi al personale amministrativo del Tribunale, diretto dal Segretario Generale, Dott. Pasquale Alvaro, esso è attualmente costituito da 18 unità, di cui 4 funzionari, 10 assistenti amministrativi, 1 assistente informatico, 2 operatori e un ausiliario, tutti di ruolo, ad eccezione di un solo assistente amministrativo, in servizio in posizione di comando.

Nel corso del 2019, il numero dei funzionari si è ridotto di un'unità in conseguenza del trasferimento ad altra amministrazione del funzionario che aveva assunto servizio, quale vincitore di concorso, a fine anno 2018.

Dal 1° ottobre 2019 è stata poi collocata a riposo una dipendente -assistente amministrativa- e nella medesima data ha preso servizio, in assegnazione temporanea, altra assistente amministrativa proveniente dal TAR Umbria la quale tuttavia, qualche settimana fa, dopo pochi mesi è dovuta rientrare nella regione di provenienza per ragioni di famiglia.

In esito al bando di mobilità, indetto dal Segretariato generale nel mese di marzo 2019, per l'inquadramento del personale in posizione di comando, due funzionari e un assistente amministrativo, già in servizio presso il TAR di Catanzaro, sono transitati nel ruolo della giustizia amministrativa e sono stati assegnati al TAR di Catanzaro.

L'opera di attrazione, mediante l'istituto del comando, di personale da altre amministrazioni, selezionato con scrupolo e rigore, si è rivelato strumento valido ed efficace per sopperire alla forte carenza di personale che si era

determinata negli anni precedenti a causa del trasferimento di diverse unità, tra cui due funzionari (nell'anno 2017) e del pensionamento di altre.

Ora, con il passaggio nei ruoli dei suddetti tre dipendenti, l'organico è quasi completo e il personale disimpegna con efficienza e lodevole professionalità le funzioni a supporto dell'attività giurisdizionale.

Andamento del contenzioso

Il lavoro profuso con impegno dai magistrati e dal personale di segreteria ha consentito il raggiungimento anche nel 2019 di importanti risultati, evidenziati nelle statistiche a consuntivo di cui alle tabelle allegate.

La ulteriore riduzione dell'arretrato (da n. 3260 ricorsi pendenti al 1 gennaio 2019 a n. 2864 pendenti al 31 dicembre 2019, con una percentuale di riduzione del 12%), ottenuta nonostante le avversità organizzative di cui ho detto prima e non imputabili a questo Ufficio giudiziario, conferma la linea di costante perseguimento da parte di questo Tribunale dell'azione mirata ad una maggiore efficienza e tempestiva risposta ai cittadini, nella consapevolezza che l'efficienza della giustizia amministrativa è un fattore decisivo sia per la ripresa economica del Paese e sia per rinsaldare nei cittadini la fiducia nelle istituzioni e nel valore della legalità.

Sotto il primo profilo (ripresa economica), devono essere menzionati i ricorsi in materia di appalti pubblici e concessioni di pubblici servizi.

Nel corso del 2019 sono stati depositati n. 107 ricorsi relativi a tale materia (79 assegnati alla prima sezione e 11 alla seconda): di questi, 58 sono stati definiti e 17 sono già assegnati ad udienza per la decisione (11 sono attualmente in fase di redazione provvedimento), mentre in totale nel corso del 2019 sono state pubblicate 111 sentenze (riferite anche a ricorsi di anni precedenti).

Se poi si considera l'ultimo triennio, dei 271 ricorsi depositati (74 nel 2017 107 nel 2018 e 90 nel 2019), sono allo stato pendenti solo 41 ricorsi, dei quali, peraltro, 19 sono già iscritti a ruolo ad una udienza per la decisione nel merito e 13 sono stati trattati ed in attesa della decisione.

L'andamento dell'attività giurisdizionale del Tribunale, dunque, è coerente con le norme in materia, di accelerazione e definizione dei giudizi in tempi rapidi, sensibile all'impatto che essi hanno sull'attività della pubblica amministrazione e delle imprese.

Sempre sotto tale profilo, un cenno deve essere fatto ai ricorsi in materia di interdittive antimafia, misura preventiva con la quale l'autorità prefettizia esprime un motivato giudizio in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa all'interno dell'impresa, interdicensi l'inizio o la prosecuzione di qualsivoglia rapporto con l'Amministrazione o l'ottenimento di qualsiasi sussidio, beneficio economico o sovvenzione.

Ebbene, con riferimento a tale, delicata materia, nel corso del 2019 sono pervenuti 45 ricorsi, legati ad appalti, a concessioni demaniali revocate a seguito dell'interdittiva o allo svolgimento di attività economiche, sospese appunto dall'emanazione del provvedimento prefettizio; mentre le sentenze pubblicate in materia sono state 18 (riferite anche a ricorsi di anni precedenti). Quanto al secondo aspetto (fiducia dei cittadini/legalità), particolare attenzione è stata riservata nel 2019 ai giudizi di ottemperanza, che tendono ad aumentare in misura esponenziale. Si pensi ai 78 ricorsi di ottemperanza Legge Pinto depositati nel corso del 2017, agli 85 del 2018 e ai 134 del 2019. Il fenomeno è riconducibile a problematiche di ordine finanziario che non consentono pagamenti celeri e del quale fornirò più avanti una disamina più dettagliata.

Il lavoro svolto nell'anno 2019 ha consentito la definizione con sentenza di circa 320 ricorsi di ottemperanza: allo stato, quindi, ne risultano pendenti poco più di 488, di cui però 137 sono già assegnati ad udienza e 18 sono in

redazione provvedimento, con un risultato importante se si considera che in materia nell'ultimo triennio sono stati 1462 i ricorsi depositati (409 nel 2017, 453 nel 2018 e 600 nel 2019). Dei 600 ricorsi in ottemperanza depositati nel 2019 ne sono stati assegnati 301 alla Prima Sezione e 299 alla Seconda.

Con riferimento invece alla materia elettorale nel corso del 2019 sono stati iscritti in totale n. 19 ricorsi (14 in prima Sezione e 5 in Seconda), di cui 10 inerenti le esclusioni/ricusazioni di liste e candidati e 9 riguardanti la proclamazione degli eletti. Tali ricorsi sono stati tutti definiti.

Anche in questo caso le decisioni del Tribunale sono state tempestive, in coerenza con le norme, volte ad evitare soluzioni di continuità nella attività degli Enti locali.

Vale la pena segnalare poi l'andamento del contenzioso giurisdizionale inerente gli stranieri. Qui c'è da registrare un considerevole salto dai soli 15 ricorsi depositati nel 2018, ai 109 -tutti di impugnativa di provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza- del 2019. Di questi solo 14 sono pendenti; in particolare 6 di essi sono assegnati ad udienza e 3 in redazione provvedimento.

In totale, per questa materia, nel 2019 sono stati definiti 102 ricorsi, anche degli anni precedenti.

Anche nella materia dei finanziamenti alle imprese va registrato un incremento significativo del contenzioso dato che dagli 80 ricorsi del 2018 si è passati ai 133 del 2019 di cui solo 44 sono pendenti e di questi 29 sono assegnati ad udienza.

Una certa crescita va segnalata pure nella materia del pubblico impiego. Questa materia è trattata, con riferimento alle categorie di pubblici dipendenti tutt'ora sottoposti al regime pubblicistico del rapporto di impiego, dalla Prima Sezione mentre ad occuparsi delle categorie ricomprese nell'area del pubblico impiego cd. privatizzato è la Seconda Sezione.

Nel 2018 erano stati depositati 100 ricorsi di cui 36 in prima sezione e 64 in seconda.

Nel 2019 invece sono stati depositati in materia di pubblico impiego 143 ricorsi e di questi 55 sono stati assegnati in prima sezione in quanto riguardanti personale delle forze armate, polizia, carabinieri e guardia di finanza e 88 sono stati assegnati in seconda sezione.

Dei 55 ricorsi assegnati alla Prima Sezione 44 di essi sono pendenti e di questi 8 sono assegnati ad udienza e 4 sono in redazione provvedimento. Di questi ricorsi 10 hanno riguardato il rigetto di domande di trasferimento a domanda. Un certo calo di ricorsi va segnalato in relazione alla materia dell'edilizia e dell'urbanistica.

I 200 nuovi ricorsi del 2018 hanno lasciato il passo ai 185 presentati nel 2019, quasi tutti afferenti l'edilizia -e scarsa presenza dell'urbanistica- e con una prevalenza di impugnative di ordini di demolizione, dinieghi di sanatoria e di condono anziché di dinieghi di istanze di nuovi permessi di costruzione o altri titoli edilizi (S.C.I.A.) o di impugnative da parte di terzi di nuovi titoli edilizi rilasciati dall'amministrazione a chi ne ha fatto richiesta per la realizzazione di nuove opere edilizie.

Senza voler enfatizzare dati di questo genere, si ha ragione di ritenere che probabilmente si è in presenza d'un ulteriore sintomo rivelatore di quella sostanziale stagnazione dell'attività edilizia che colpisce la Calabria non meno che altre aree del Paese.

Vanno segnalati infine, alcuni dati di carattere generale.

Il primo riguarda l'elevato numero di giudizi cautelari. Su 1962 ricorsi presentati nel 2019, quelli accompagnati da una istanza cautelare sono stati 1.000, cioè il 50,96% del totale. Se si considera che normalmente ricorsi in ottemperanza e riti speciali quali quello di impugnativa del silenzio inadempimento e l'altro avverso il diniego di accesso agli atti della P.A. sono privi di domanda cautelare, la percentuale soprariportata aumenta ancora. E'

evidente che –specialmente in primo grado– la tutela cautelare continua a godere di un particolare e comprensibile favore da parte dei ricorrenti, anche quando è assente il requisito del pregiudizio grave e irreparabile

Il secondo dato è che, a fronte di 1894 sentenze pubblicate nell'anno 2018 ne erano state appellate soltanto 201, pari al 10,6%. A fronte di 1812 sentenze pubblicate nell'anno 2019 ne sono state appellate soltanto 188 pari al 10,37%. Sostanzialmente quindi nulla di nuovo sotto questo profilo.

Si tratta di una percentuale particolarmente bassa che dimostra come il contenzioso giurisdizionale che si svolge dinanzi al giudice amministrativo si definisca, con sentenza passata in giudicato, nel primo grado di giudizio.

Programma smaltimento arretrato anno 2019

Nonostante le difficoltà di gestione del contenzioso ordinario causate dal ridotto numero di magistrati in servizio, di cui si è parlato nel paragrafo precedente, il TAR di Catanzaro ha aderito al programma straordinario di riduzione dell'arretrato, deliberato per il periodo 1/1/2019-31/12/2019 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa ai sensi dell'art.16 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo.

Lo smaltimento, avviato secondo i criteri stabiliti dal DPCM 27/3/2013, ha riguardato i ricorsi ultraquinquennali per i quali è stata presentata la dichiarazione d'interesse alla trattazione della causa e i ricorsi ultratriennali, mentre i ricorsi risalenti per i quali non è stato dichiarato l'interesse alla decisione sono stati definiti con separati provvedimenti di estinzione.

Anche grazie al lavoro di abbattimento dell'arretrato realizzato negli anni precedenti, questo TAR non ha avuto ricorsi ultradecennali da definire, che avrebbero avuto priorità nel programma di smaltimento.

L'attività realizzata nell'ambito di tale progetto ha dato risultati estremamente soddisfacenti sia in termini quantitativi che di obiettivi per entrambe le sezioni giurisdizionali, come rappresentato dai numeri schematizzati di seguito:

Prima Sezione:	6 udienze
Carico totale:	163 ricorsi
Carico per singolo magistrato:	
· Tallaro:	46
· Goggiamani:	62
· Sorrentino:	55
Ricorsi definiti:	157

Seconda Sezione:	6 udienze
Carico totale:	180 ricorsi
Carico per singolo magistrato:	
· Durante:	55
· Levato:	61
· Giancaspro:	64
Ricorsi definiti:	163

L'attuazione del programma -con i risultati conseguiti- premia lo sforzo profuso dai magistrati impegnati, anche grazie alla meritoria collaborazione del personale amministrativo.

Il comune impegno ha consentito di raggiungere l'obiettivo di definizione dei ricorsi più datati, cosa che si ritiene abbia evitato a questo TAR di essere ricompreso nel progetto di smaltimento dell'arretrato predisposto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa anche per il corrente

anno 2020, da avviare a decorrere dal mese di marzo, e che riguarderà pertanto altre sedi nelle quali persiste un arretrato più a rischio.

Resta, comunque, fermo l'impegno di questo Ufficio giudiziario per la riduzione delle pendenze, per cui si attueranno tutti i possibili accorgimenti nella programmazione delle udienze calendarizzate affinché il criterio di precedenza di trattazione dei ricorsi maggiormente risalenti sia opportunamente valorizzato. La fissazione delle cause da trattare nel merito sarà programmata in modo da realizzare un corretto equilibrio tra i ricorsi con nuova domanda di fissazione udienza, presentata a seguito di avviso ultraquinquennale ex art. 82 CPA (per i quali la priorità è giustificata dalla loro data risalente), quelli fissati all'esito di positiva valutazione delle istanze di prelievo presentate dagli avvocati ed i ricorsi per i quali la trattazione prioritaria è stabilita dalla legge (ricorsi ordinari con sospensiva accolta, ricorsi in materia elettorale, appalti, ecc..).

Questi dunque i propositi per il corrente anno giudiziario. Va detto che le pendenze –comunque- in questo TAR non presentano carattere di grave problematicità. Questo grazie alla costante attenzione alla diminuzione dei tempi decisionali e al ricorso a buone prassi senza però rinunciare ad un elevato livello di approfondimento delle questioni e alla qualità delle decisioni, quest'ultima sicuramente in buone mani, perchè affidata alla elevata professionalità dei magistrati di questo T.A.R.

Patrocinio a spese dello Stato e costi del Tribunale amministrativo

Nel 2019 le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato hanno subito un forte incremento, attestandosi a n. 199 domande, rispetto alle 103 dell'anno precedente.

Le istanze accolte sono state 124; le respinte 56.

L'aumento considerevole delle domande è strettamente correlato ai numerosi giudizi proposti da immigrati extracomunitari (110) soprattutto avverso la revoca delle misure di accoglienza. Si evidenzia, infatti, che una sostanziale percentuale di domande, oltre il 55 %, sono presentate proprio da questa categoria di soggetti.

Le somme liquidate agli avvocati per il patrocinio a spese dello stato ammontano ad € 76.408,37.

Le spese sostenute dal TAR per l'acquisto di beni e servizi ammontano ad € 71.000,00 mentre quelle per la locazione dell'immobile di sede ammontano ad € 208.971,21.

Pertanto le spese complessive di gestione del Tribunale Amministrativo di Catanzaro ammontano ad € 356.375,58.

Risultano effettuati dal 01/01/2019 al 31/12/2019 n. 1463 versamenti per il pagamento del contributo unificato, per un importo totale di € 1.046.671,50.

I ricorsi depositati con dichiarazione di esenzione dal pagamento del contributo unificato per limiti reddituali nelle previste materie (previdenza, assistenza e pubblico impiego) sono in totale n. 49. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte dai ricorrenti per beneficiare dell'esenzione sono state puntualmente trasmesse all'Agenzia delle Entrate per i controlli di competenza.

Giova segnalare che da tempo dagli Uffici fiscali non pervengono comunicazioni in ordine ai controlli sulle dichiarazioni reddituali finalizzate all'esenzione del contributo unificato e all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. I solleciti all'uopo effettuati hanno evidenziato difficoltà ad operare i previsti controlli a causa delle carenze in organico di personale addetto in quegli uffici.

Il processo amministrativo telematico a tre anni dall'attuazione

Il Processo Amministrativo Telematico -presso questo Tribunale- ormai giunto al suo terzo anno di piena operatività, ha visto consolidarsi ancor più il grado di assimilazione delle regole tecniche che presiedono alla sua corretta applicazione da parte dell'utenza.

Ciò ha consentito al servizio di help- desk istituito presso il TAR di Catanzaro di apportare una contenuta diminuzione delle giornate da dedicare all'assistenza in favore degli utenti.

Anche le questioni di carattere giuridico che erano sorte nella fase di primo impatto del P.A.T. sembrano in larga misura avere trovato soluzione, anche per effetto della giurisprudenza nel frattempo maturata nell'ambito dei giudizi svolti con questo nuovo sistema.

A tal proposito deve confermarsi che il mancato rispetto delle regole tecniche, di cui al D.P.C.M. 16 febbraio 2016 n.40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico), configura, nella maggior parte dei casi, un vizio sanabile che non arreca pregiudizio all'attivazione del giudizio ed alla successiva partecipazione, a conferma della piena tutela sostanziale dei diritti e dei principi processuali previsti nel nostro ordinamento giuridico.

Le suddette regole sembrerebbero maggiormente assimilabili ad un insieme di prescrizioni tecniche alle quali uniformarsi che non ad un complesso normativo atto a disciplinare la forma degli atti e dei depositi telematici.

Ad ogni modo è bene evidenziare come tali norme siano state ideate nell'ottica di poter strutturare un processo telematico efficiente, di consentire una adeguata integrazione con il preesistente sistema informativo della Giustizia amministrativa nonché di poter sfruttare le potenzialità offerte dalle future evoluzioni tecnologiche che riguarderanno il suddetto sistema.

A mero titolo di esempio e senza pretesa di essere esaustivi, si pensi al cd. formato Pades, quale unica tipologia di firma digitale prevista dalle regole tecniche, che risulta ben adeguato rispetto alle finalità ed alla tipologia di documenti digitali impiegati nel PAT e che, nel contempo, rispondendo a requisiti di semplicità, fornisce una più immediata fruizione dei contenuti e salvaguarda l'utente da tutta una serie di problematiche tecniche collegate alle sottoscrizioni effettuata attraverso la pur legittima e alternativa modalità Cades la quale, permettendo di firmare un contenuto digitale di qual si voglia natura, richiede una più attenta valutazione di quanto sottoscritto.

O ancora, si pensi all'impiego dei file nativi digitali, per la presentazione dei ricorsi introduttivi, degli scritti difensivi o delle istanze, i quali, essendo documenti digitali dal contenuto testuale codificato, oltre a permettere una immediata ed efficiente fruizione del testo potranno consentire, in futuro, l'applicazione di tutta una serie di operazioni automatizzate quali indicizzazione, estrazione del contenuto, analisi semantica del testo, classificazione dei documenti e così via; il tutto ai fini di un migliore sfruttamento delle potenzialità offerte dalle moderne tecnologie in termini di valorizzazione dell'enorme patrimonio informativo che è generato attraverso l'attività istituzionale della Giustizia Amministrativa.

Pertanto, in un contesto in cui l'Amministrazione pubblica è sempre più votata a perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, non può assolutamente sminuirsi o sottovalutarsi l'importanza del vigente quadro di regole tecniche che stanno alla base del PAT.

Colgo pertanto questa occasione per invitare ancora una volta tutti gli addetti ai lavori ad applicare diligentemente e puntualmente le prescrizioni tecniche previste in modo da consentire, sia a livello amministrativo che di formazione del giudicato, una lavorazione degli affari di causa quanto più snella ed efficiente possibile.

Il buon andamento nello svolgimento dell'azione istituzionale del Tribunale discende anche dalla possibilità di evitare vizi nella predisposizione degli atti telematici che poi devono essere necessariamente sanati.

Al di là delle conseguenze sul piano procedurale in termini sanzionatori e/o di validità degli atti, resta un preciso onere delle parti conformare gli stessi alle vigenti regole tecniche del PAT.

Con riferimento al periodo transitorio, all'applicazione delle regole tecniche del PAT e della risoluzione delle eventuali divergenze interpretative è doveroso segnalare che, con la fine di questo periodo, è venuto meno lo strumento processuale di natura eccezionale introdotto dall'art.7, comma 2, lettera e) del D.L. 31 agosto 2016 n.168 che prevedeva la possibilità, da parte del giudice amministrativo di primo grado, di poter formulare un'istanza di rimessione all'Adunanza Plenaria, su punti di diritto, vertenti sull'interpretazione e sull'applicazione delle norme in tema di processo amministrativo telematico, che avevano già dato luogo a significativi contrasti giurisprudenziali. La mancata riconferma, da parte del legislatore, di questo strumento processuale a suo tempo previsto in via preventiva, è verosimilmente da ricondursi al fatto che, negli anni, non si è avuto modo di assistere a dispute giurisprudenziali così frequenti, accese e tali da compromettere in modo rilevante la validità degli atti e dei relativi procedimenti, o quantomeno non si è assistito a tutto ciò nella misura inizialmente paventata. Questo, ad ulteriore conferma che il Processo amministrativo telematico, seppur con alcune criticità ancora in essere è certamente suscettibile di miglioramenti, risulta ormai sufficientemente maturo, consolidato ed ampiamente accettato da tutti gli attori che quotidianamente vi partecipano.

Per quanto concerne le specifiche azioni intraprese a in favore del PAT è ben noto che questo Tribunale aveva già attivato a suo tempo un proprio Help Desk tecnico a supporto degli addetti ai lavori, degli utenti legittimati ad

attivarsi in giudizio per proprio conto nonché delle parti non rituali che si trovino in condizione di dover interagire con il PAT.

Tale iniziativa, al costo di un importante dispendio in termini di risorse organizzative interne, è stata ben volentieri attuata per far fronte alle prime fasi di avvio del PAT. In considerazione del rilevante contributo che si è potuto a fornire all'esterno, del gradimento da parte dell'utenza che si è avvalsa del servizio nonché del cospicuo numero di richieste che tutt'oggi vengono gestite si è scelto di mantenere operativo l'Help Desk tecnico nonostante il PAT possa ormai considerarsi avviato ed a regime. Si è però parzializzata l'erogazione del servizio, sia in termini di numero di ore che di giorni, per meglio controbilanciare le esigenze legate alle attività tecniche interne ed il supporto erogato all'utenza esterna, anche in ragione del fatto che il servizio di Help Desk non è stato ideato per fronteggiare situazioni in regime di urgenza bensì come punto di riferimento e di contatto per la risoluzione di eventuali problematiche e per fornire chiarimenti e delucidazioni in merito alla corretta effettuazione e gestione dei depositi telematici.

In ultimo è doveroso spendere qualche parola su quanto è emerso a seguito dall'attività svolta, in questo ultimo anno, dal personale adibito all'Help Desk tecnico.

Se da un lato si è potuto constatare un notevole incremento nelle skill nonché nelle capacità di gestione dei depositi telematici da parte della maggior parte degli utenti dall'altro, viceversa, si osserva tutt'ora un ripetersi di errori grossolani spesso legati a sviste ed alla poca attenzione prestata in fase di compilazione e preparazione dell'inoltro. Questi errori, seppur facilmente evitabili, comportano notevole dispendio di tempo da parte sia dell'utenza che si trova a dover ripetere i depositi e/o a sanare i vizi di conformità rilevati e sia da parte del personale di questo Tribunale che deve intervenire per isolare le problematiche e, nel contempo, fornire il necessario supporto.

La sede del TAR

Approfitto di questa pubblica cerimonia per fornire qualche informazione relativamente alla questione della sede del TAR Catanzaro, di questa sede nella quale ci troviamo, dal momento che ho potuto constatare che tale vicenda è piuttosto nota all'opinione pubblica anche perché di essa si è interessata la stampa locale.

Purtroppo la vicenda non ha ancora trovato una soluzione definitiva.

Nel febbraio del 2018, in prossimità della scadenza del contratto di locazione relativo all'attuale sede, la Segreteria Generale di questo Tribunale ebbe ad indire un bando finalizzato alla ricerca di un nuovo immobile, da adibire a propria sede istituzionale, in esito al quale la preposta Commissione di valutazione delle offerte presentate aveva in un primo momento selezionato, quale adeguata sotto il profilo tecnico, una sola offerta.

La predetta procedura si è conclusa nel mese di febbraio dell'anno 2019 ma in modo improduttivo stante l'assenza di offerte ammissibili, poiché la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimative dell'Agenzia del Demanio aveva congruito, quale più probabile valore di mercato per l'unico immobile selezionato, una cifra ben inferiore rispetto a quella proposta dall'offerente, conseguentemente risultata inammissibile.

Nelle more dell'espletamento della procedura di ricerca è poi intervenuta la scadenza del contratto di locazione dell'immobile dove il TAR ha tuttora sede.

E' vero che la soluzione più immediatamente praticabile -anche per porre rimedio alla situazione venutasi nel frattempo a creare a causa dell'esito negativo della gara- sarebbe stata la rinnovazione del contratto di locazione, ma, anche a seguito di interlocuzione con l'Agenzia del Demanio di Catanzaro, si è dovuto prendere atto dell'impossibilità di procedere alla rinnovazione del contratto con il proprietario dello stabile, nel frattempo

mutato, stante la necessità di effettuare comunque una nuova procedura di evidenza pubblica anche solo per pervenire ad un nuovo contratto di locazione.

Conseguentemente, previo avvenuto accertamento dell'indisponibilità di immobili nell'ambito del patrimonio pubblico da destinare a sede del TAR, è stato indetto in data 16 gennaio u.s. un nuovo avviso pubblico di ricerca finalizzato al reperimento di una nuova sede. Ovviamente la speranza è che questa sia la volta buona per dare al TAR certezza e stabilità della propria sede istituzionale.

La diffusione della cultura della legalità nelle scuole e l'educazione alla cultura civica in favore degli adulti.

Il TAR della Calabria, sede di Catanzaro da diversi anni promuove iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della legalità in ambito scolastico.

Già nel 2017 ed anche nel 2018, per la realizzazione di un progetto promosso dal Presidente del Consiglio di Stato in convenzione con il M.I.U.R., cui il TAR Catanzaro ha aderito, sono stati ospitati in Tribunale gli studenti delle scuole superiori di varie località della Regione che, accompagnati e seguiti dai giovani laureati in giurisprudenza, tirocinanti presso il TAR, hanno avuto modo di conoscere il funzionamento della giustizia amministrativa, attraverso lezioni teoriche effettuate dagli stessi tirocinanti volte ad illustrare l'attività della pubblica amministrazione e soprattutto avendo modo di conoscere da vicino l'attività giudiziaria mediante diretta partecipazione alle udienze pubbliche.

Nel corso dell'anno 2019, nel contesto del generale programma di avvicinamento dei giovani studenti al mondo della giustizia amministrativa, è stato realizzato un nuovo progetto, elaborato dal Consiglio di Presidenza della

Giustizia Amministrativa che ha promosso percorsi di alternanza scuola-lavoro nei tribunali amministrativi come opportunità formativa alternativa a quelle tradizionali, con la duplice finalità di promuovere il futuro inserimento degli studenti nel mondo della giustizia e nel contempo fornire loro un concreto orientamento per i percorsi lavorativi futuri.

Il progetto è stato attuato, in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, mediante apposite Convenzioni stipulate con il Liceo Classico "P. Galluppi" e con l'Istituto Tecnico "E. Scalfaro", entrambi di Catanzaro.

Le attività formative sono state realizzate nella prima metà dell'anno 2019 e vi hanno preso parte 12 studenti, cui sono stati somministrati dieci moduli formativi, articolati con modalità teoriche e pratiche, attraverso lezioni svolte dai tirocinanti, che hanno curato l'introduzione al processo amministrativo e dai funzionari che hanno esplicitato le attività pratiche che si svolgono nelle segreterie giurisdizionali. Ampio spazio è stato dedicato pure all'applicazione dell'informatica in ambito giudiziario -tema particolarmente attrattivo per gli studenti impegnati nell'apprendimento dell'informatica- con ovvio richiamo al processo telematico. Gli studenti hanno avuto modo di partecipare anche alle udienze pubbliche.

A conclusione del percorso formativo è stata grande la soddisfazione dei "tutor" scolastici per l'assoluta novità di tale esperienza formativa e per l'opportunità offerta agli studenti di venire a più diretto contatto con tematiche sociali di stretta attualità –si pensi al contrasto, anche sul versante amministrativo, alla criminalità organizzata o alla condizione degli stranieri extracomunitari sia in relazione all'accoglienza e sia con riguardo all'integrazione- illustrate anche sotto il profilo giuridico.

La realizzazione del progetto ha coinvolto quasi tutto il personale amministrativo, che all'interno degli uffici ha consentito agli allievi di conoscere le dinamiche di servizio sotto una pluralità di aspetti che solo la partecipazione diretta assicura.

L'impiego del personale per l'attuazione del progetto è stato ampiamente compensato dai soddisfacenti risultati raggiunti.

La positività delle esperienze fin qui realizzate per avvicinare gli studenti e più in generale i giovani alla giustizia amministrativa induce a proseguire in tale direzione, sperimentando anche nuove forme progettuali.

Dunque anche per l'anno 2020 è intendimento del TAR di Catanzaro proseguire la collaborazione con gli istituti scolastici della Regione per realizzare offerte formative in favore degli studenti di scuola secondaria superiore.

È stata avviata un'iniziativa analoga a quelle già realizzate sempre con l'intento di permettere agli studenti di avvicinarsi al mondo della Giustizia onde ampliare la loro conoscenza sulle tematiche della pubblica amministrazione da un punto di vista diverso rispetto a quello offerto dagli ordinari sussidi didattici.

Sono personalmente convinto che "educare" significhi diventare sé stessi e diventare sé stessi significa anzitutto impadronirsi di una eredità, d'un retaggio che l'educatore deve trasmettere ai giovani.

Far appassionare i giovani al tema della legalità e della giustizia deve essere un impegno di tutta la società e anche noi vogliamo dare un piccolo ma spero utile contributo.

Occorre dare conto anche di una importante esperienza realizzata dai magistrati Vincenzo Salamone, Francesco Tallaro, Pierangelo Sorrentino e Arturo Levato nel maggio dello scorso anno consistente in una serie di incontri, ispirati a temi inerenti la "Cultura Civica" con gli studenti del Centro Provinciale di Istruzione degli Adulti (CPIA) di Catanzaro, due dei quali effettuati presso la Casa Circondariale di Siano e rivolti a studenti detenuti.

Offerta formativa per i laureati

È ormai consolidata l'offerta formativa che il TAR di Catanzaro realizza in favore dei neolaureati in giurisprudenza.

Per questa platea di giovani, infatti, viene indetto un bando per lo svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica per la durata di 18 mesi, ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013.

Tale tirocinio, com'è noto, è rilevante per molteplici finalità anche in relazione alla sua portata "sostitutiva" del periodo di frequenza delle S.S.P.L. (al fine dell'ammissione al concorso in magistratura ordinaria), o del periodo di pratica forense (per la durata di un anno).

Attualmente, in esito all'ultimo bando indetto nel mese di ottobre 2019, stanno svolgendo il tirocinio ex art. 73, d.l. n. 69/2013, tre giovani laureate.

L'assegnazione di nuovi magistrati a questo Tribunale è presupposto indispensabile per poter avviare altri tirocini, essendo previsto che ciascun magistrato può essere assegnatario di non più di due tirocinanti.

E' comunque prevista l'adozione di un nuovo bando nel corrente anno, per offrire la possibilità anche ad altri neolaureati di fruire di tale formazione.

Nel mese di dicembre 2019 è stata stipulata una convenzione con la Scuola di Specializzazione delle professioni legali dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, per la durata di tre anni, per consentire agli specializzandi più meritevoli di svolgere presso questo ufficio giudiziario lo stage previsto dal programma didattico.

Il periodo di svolgimento di attività di tirocinio didattico-pratiche ha la durata di 100 ore e non ha finalità sostitutive, ma integra la frequenza degli specializzandi nell'ambito della Scuola.

Le attività internazionali

Nell'ambito delle iniziative in sede internazionale, in particolare con riferimento alle attività formative dell'European Judicial Training Network-EJTN, Rete Europea di Formazione Giudiziaria operante nell'ambito della Unione Europea e con il supporto finanziario della stessa, cui la Giustizia Amministrativa partecipa attivamente attraverso il suo Ufficio Studi, Massimario e Formazione, ritengo doveroso dare atto della partecipazione, nel corso dell'anno 2019, dei seguenti Magistrati n servizio presso questa sede:

-il Presidente Nicola Durante ha effettuato uno stage presso gli uffici giurisdizionali di Sofia (Bulgaria), dall'1 al 5 ottobre 2019;

-il Primo Referendario Francesco Tallaro ha partecipato al seminario organizzato dall'E.R.A. su "Giudici nazionali e aquis europeo della Convenzione di Aarhus", svoltosi in Praga (repubblica Ceca) nei giorni 4-6 marzo 2019 nonché ha effettuato una visita di studio presso la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo e le Libertà Fondamentali a Strasburgo (Francia) nei giorni 2-4 dicembre 2019.

Infine, nell'ambito dell'attività formativa nazionale, nel corso del 2019 ricordo il seminario di studi su "Forme di risoluzione alternative delle controversie amministrative: stato dell'arte e prospettive future", svoltosi a Catanzaro in data 8 marzo 2019, organizzato d'intesa fra l'Ufficio Studi della G.A. e il TAR Calabria.

Per rimanere in tema, approfitto di questa circostanza per annunciare l'intenzione del T.A.R. della Calabria di organizzare –nel corso del corrente anno- almeno due eventi formativi che faranno riferimento ai 10 anni di vita del codice del processo amministrativo.

Analisi di alcuni settori dell'attività giurisdizionale

Ambiente

Molto significativo, se non dal punto di vista numerico sicuramente dal punto di vista qualitativo, è il contenzioso in materia di ambiente.

Nel corso dell'anno passato, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha dovuto occuparsi di ricorsi relativi alla gestione di rifiuti nell'ambito della Regione Calabria (Sez. I, ord. 14 marzo 2019, n. 94; Sez. I, ord. 24 ottobre 2019, n. 425), alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica (Sez. I, 20 marzo 2019, n. 607), spesso da fonte eolica (Sez. I, 11 febbraio 2019, n. 277; Sez. I, ord. 24 ottobre 2019, n. 427; Sez. I, 22 novembre 2019, n. 474; Sez. I, ord. 25 novembre 2019, n. 483; Sez. I, ord. 20 dicembre 2019, n. 514), all'impatto di iniziative imprenditoriali con l'ambiente circostante, in particolare laddove insistano aree protette (Sez. I, 18 aprile 2019, n. 850; Sez. I, 19 luglio 2019, n. 1445; Sez. I, 20 luglio 2019, n. 1456), alla predisposizione del calendario venatorio (Sez. I, ord. 13 settembre 2019, n. 337).

Si tratta di vicende in cui l'amministrazione è chiamata a contemperare interessi sensibili pubblici e privati: il diritto alla salute dei cittadini, il generale interesse all'integrità dell'ambiente, la necessità di incentivare lo sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia elettrica, il bisogno di un sistema efficiente di smaltimento dei rifiuti, quest'ultima divenuta ormai questione di drammatica attualità, la libertà di iniziativa economica.

Il bilanciamento tra i vari interessi spetta, come è ovvio che sia, innanzitutto agli organi rappresentativi democraticamente eletti, cui competono le scelte strategiche su temi cruciali nell'attuale momento storico; scelte che si concretizzano nell'adozione degli atti programmatici. L'attuazione degli atti

programmatori è poi, volta per volta, di competenza degli apparati amministrativi.

In questo contesto, come anticipato, il giudice amministrativo è sempre più spesso chiamato a valutare la legittimità delle scelte amministrative, tanto da poter apparire all'esterno come l'organo chiamato ad assumere la decisione finale. Su tale aspetto occorre essere chiari.

In materia ambientale, come in ogni altro campo dell'azione amministrativa, il compito della Giustizia Amministrativa è circoscritto alla valutazione della legittimità degli atti e dei provvedimenti adottati, con l'evidente divieto – pena la rottura del sistema costituzionale – di sostituire le proprie valutazioni alle decisioni discrezionali dell'amministrazione.

Peraltro, è principio ben chiaro in giurisprudenza che ogni giudizio di compatibilità ambientale è *«attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera»* (Cons. Stato, Sez. VI, 26 aprile 2018, n. 2805), trattandosi non di un mero atto (tecnico) di gestione, quanto piuttosto di *«un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico - amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico - sociale) e privati»* (Cons. Stato, Sez. IV, 16 gennaio 2019, n. 16).

Conseguentemente, il sindacato del giudice amministrativo è estrinseco, ed è volto a verificare che le decisioni dell'amministrazione, per loro natura opinabili, non siano caratterizzate da palesi profili di illogicità e irrazionalità. Non è dunque il Tribunale Amministrativo Regionale a stabilire se un parco eolico possa essere realizzato, dove debba essere allocata una discarica, come

bilanciare la sete di futuro con il dovere di conservare e tutelare il prezioso patrimonio ambientale.

Tale compito, difficile e delicato, spetta alle amministrazioni, che devono peraltro portarlo a termine con l'attenzione necessaria ove vengano coinvolti interessi così sensibili e, occorre sottolinearlo, in tempi ragionevoli.

In proposito, invero, non è inopportuno segnalare che l'analisi del contenzioso ambientale evidenzia forti profili di criticità quanto alla tempistica dell'azione amministrativa.

Infatti, spesso i ricorsi depositati presso questo Tribunale attengono anche al mancato rispetto dei termini procedurali dettati dalla legge. Ritardi, peraltro, che spesso danno origine a pretese risarcitorie (Sez. I, 5 luglio 2019, nn. 1334 e 1335; Sez. I, 2 settembre 2019, n. 1539; Sez. I, 11 settembre 2019, nn. 1557, 1558 e 1559).

Conclusivamente, su questo punto, intendo mettere in evidenza come, questioni delicatissime in materia ambientale –su tutte, penso a fattispecie anche recenti in materia di rifiuti sottoposte all'attenzione del TAR in relazione a decisioni prese dalle competenti autorità inerenti la creazione o l'ampliamento di discariche- non possano che trovare una compiuta definizione soltanto nella più idonea sede del merito.

Solo nell'ambito d'una cognizione non sommaria della legittimità o meno degli atti impugnati possono essere esaminate quelle manifestazioni di discrezionalità amministrativa e tecnica, spesso complesse, inerenti la programmazione sul territorio regionale degli impianti preposti allo smaltimento dei rifiuti, con le conseguenti garanzie inerenti la loro idoneità e la tutela della salute dei cittadini.

Viceversa la pur comprensibile domanda d'una tutela di natura cautelare, sovente sollecitata al giudice amministrativo, non può essere la via maestra per la risoluzione di contenziosi di tale portata con la conseguenza che il G.A. nel decidere le istanze di sospensiva è obbligato ad una stretta comparazione

degli interessi in conflitto finalizzata all'individuazione di quello al momento prevalente.

Esecuzioni di giudicato

Nel paragrafo inerente l'andamento del contenzioso si è fatto cenno al considerevole numero di ricorsi di ottemperanza –l'ho detto prima, in costante crescita numerica- presentati per obbligare, anche mediante nomina di commissario ad acta, le amministrazioni pubbliche ad eseguire le condanne a pagamento di somme di danaro dovute a cittadini, società, imprese disposte dal Giudice Ordinario.

Normalmente questa tipologia di contenzioso -ripetesi, in crescita presso questo TAR- sia considerata poco importante è però innegabile che esso meriti una specifica menzione dato che fenomeno si incrocia con la situazione finanziaria di non pochi enti pubblici calabresi che sembrano confermare l'analisi effettuata dalla Banca d'Italia nel 2019 che segnala, già sulla base dei dati del 2018, ampi disavanzi di bilancio soprattutto fra gli enti locali di questa regione.

Si tratta di forme diverse di criticità finanziaria che, in Calabria, sono nel complesso più diffuse e gravi della media nazionale.

Ne consegue, sul piano degli effetti, sempre più frequentemente, una certa difficoltà della tutela resa dal G.A. in sede di giudizio di ottemperanza a raggiungere il risultato desiderato da parte di chi ricorre.

Non si può non ricordare la recente dichiarazione di dissesto che ha interessato il Comune di Cosenza nel dicembre scorso e che ha determinato la dichiarazione di estinzione di circa sessanta giudizi di ottemperanza pendenti presso la II sezione di questo TAR.

Una difficile situazione economico- finanziaria caratterizza pure la Provincia di Crotone, come sembra emergere dall'impossibilità da parte del

commissario ad acta incaricato -in alcuni giudizi di ottemperanza instaurati nei confronti di quella amministrazione- di effettuare i pagamenti in relazione a tali criticità tanto da ritenersi costretto alle dimissioni chiedendo la propria sostituzione (cfr. ord. Coll. II sez. n.2083/19 nella quale vengono evidenziate le difficilissime condizioni nelle quali versa l'ente debitore) al punto da indurre i magistrati della II sezione a nominare, come nuovo commissario ad acta, "il Presidente della Provincia di Crotone, anche affinché possa verificare la situazione di eventuale dissesto dell'ente e provvedere di conseguenza".

Problematica -anche in questo caso con riferimento a giudizi di ottemperanza pendenti- è la situazione di alcuni enti subregionali in liquidazione, come nel caso dell'A.Fo.R. Azienda Forestale Regione Calabria che, come da ordinanza collegiale della Seconda Sezione n. 01627/2019, versa in un "*palese stato di insolvenza*" che, secondo il Commissario ad acta incaricato da questo TAR giustificherebbe "*la presentazione avanti agli organi competenti, di un'istanza di assoggettamento a procedura di liquidazione coatta amministrativa che, se disposta, renderebbe operativo il principio della par condicio creditorum, immanente nelle procedure concorsuali, con sospensione delle procedure individuali, cognitive ed esecutive, e possibilità di esperire le azioni di ripetizione e di responsabilità, a tutela dei creditori (Corte di Cassazione, Sez. I, n. 3475/1996)*"; di alcuni consorzi di bonifica (cfr. ordinanza collegiale n.2118/19 dichiarativa dell'improcedibilità del ricorso per l'impossibilità di eseguire la funzione commissariale di adempimento "forzoso" del credito in analogia a quanto previsto dall'ordinamento per procedimenti esecutivi – individuali e concorsuali - in ipotesi di impossibilità di soddisfacimento di crediti (v. 164 bis disp. att. cpc; 118 n. 4 l.f)"; nonché del CORAP- Consorzio Regionale Attività Produttive, di recente istituzione- che ha riunito dentro di sé i cinque precedenti nuclei industriali calabresi, alcuni dei quali con problemi di liquidità (sul punto cfr. ordinanze nn. 1369 e 1700 del 2019).

Non basta. A tanto va aggiunto che su 301 ricorsi in ottemperanza presentati nel 2019, ben 111 hanno riguardato la sanità, con un picco di 58 ricorsi nei confronti della sola ASP di Cosenza, in acque finanziariamente non tranquille seguita dall'ASP di Crotone (17 ricorsi) e dai 13 ricorsi dell'Azienda ospedaliera Mater Domini di Catanzaro, giusto per stare ai numeri più significativi.

Infine, almeno in un paio di casi, a fronte della difficoltà in cui versano le aziende sanitarie, territoriali ed ospedaliere, ad ottemperare ai giudicati di condanna al pagamento di somme, si è dovuto provvedere alla sostituzione del commissario ad acta nominato in prima battuta, con il commissario governativo al piano di rientro (ord. Coll. nn. 2062/19 e 2070/19).

Contrasto amministrativo alla criminalità organizzata

Con riferimento alla materia inerente il contrasto amministrativo alla criminalità organizzata non vi sono da segnalare particolari novità nella giurisprudenza di questo TAR rispetto a quanto segnalato nella relazione inaugurale dell'anno scorso.

Il capitolo, per così dire, dell'impugnativa delle interdittive, anche nell'anno ormai trascorso ha visto questo T.A.R. impegnato costantemente nell'esame delle valutazioni effettuate dalle Prefetture in relazione ai diversi elementi considerati e che devono offrire un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo di infiltrazione mafiosa.

L'esame del G.A. implica quindi un sindacato sulla motivazione e sugli elementi considerati non solo "uti singuli" ma anche nelle loro reciproche connessioni, al fine di assicurare una tutela giurisdizionale piena ed effettiva contro eventuali eccessi di potere da parte dell'amministrazione nell'esercizio dell'ampio –ma non illimitato- potere discrezionale di cui dispone.

Chi vi parla non dubita del fatto che l'informazione antimafia alla luce del continuo confronto tra Stato e anti-Stato impone che il primo, attraverso le Prefetture, possa far uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici come atipica, del resto, è la capacità, da parte delle mafie, di perseguire i propri fini. Fermo, come si diceva, il controllo di legittimità da parte del Giudice Amministrativo sui modi di esercizio del potere discrezionale.

Credo vada qui piuttosto ricordato che, con la legge del 17 ottobre 2017, n. 161, è stato introdotto il controllo giudiziario delle imprese a rischio di infiltrazione mafiosa ex art. 34-bis, collocato nella sezione del codice antimafia che disciplina le misure di prevenzione diverse dalla confisca.

Si tratta di misura con cui si autorizza un'ingerenza da parte dello Stato all'interno delle aziende che fiancheggino o siano a rischio-contaminazione con le organizzazioni mafiose, senza disporre, però, una totale estromissione dei soggetti titolari dalla gestione delle attività economiche.

Si garantisce, così, un duplice risultato, da un lato, quello di salvare le realtà imprenditoriali che rivelino un'insufficiente attitudine nel difendersi dai tentativi di commistione criminale e dall'altro, quello di fornire un apporto concreto nel ripristino della legalità, garantendo altresì all'impresa la continuità aziendale.

L'applicazione di dette misure di prevenzioni ha forti collegamenti con il giudizio amministrativo.

Ora, deve essere segnalato che con ordinanza collegiale n.658 del 2/4/19 della I sezione di questo TAR (la cui massima è collocata nella rassegna giurisprudenziale di questa relazione) è stata operata una disamina del rapporto tra giudizio amministrativo di impugnazione della informazione antimafia ed istituto del controllo giudiziario ex art 34 *bis* cod. antimafia soprattutto in relazione all'incidenza del controllo giudiziario sul giudizio di merito. Superando sia la tesi secondo cui il giudizio non deve essere sospeso

fino alla decisione sull'istanza di ammissione al controllo giudiziario presentata dall'impresa e sia la tesi della necessaria sospensione del giudizio avverso l'informativa (per evitare che in caso di rigetto del ricorso da parte del G.A. si vanificherebbe la previsione dell'art. 34 bis) questo TAR ha optato per il rinvio della causa ad una data successiva alla cessazione della misura di prevenzione per non porre nel nulla gli effetti di possibile legalizzazione di imprese marginalmente inquinate. Fermo restando che esso è rimesso al discrezionale e ponderato uso del potere di direzione del procedimento (v. artt. 175 c.p.c. e 39 c.p.a.) da parte del Tribunale, il quale potrebbe negarlo ove risultino circostanze che richiedano la necessità di decisione del merito (v. revoca del controllo) e comunque disponendo il rinvio solo in caso di ammissione dell'impresa al controllo e non in ipotesi di mera presentazione dell'istanza.

Nulla toglie ovviamente che, ove il Tribunale dall'esame degli atti riscontri una evidente fondatezza del ricorso, ad esempio per travisamento della sussistenza di infiltrazioni occasionali e non stabili, sarà tenuto alla emissione della decisione definitiva sia per garantire l'effettività della tutela dell'imprenditore sia per determinare chiusure di procedure di prevenzione, generanti aggravio per l'amministrazione della giustizia, aperte solo per garantire il prosieguo dell'attività nella pendenza del giudizio amministrativo.

Appalti

Riguardo alla materia degli appalti si rinvia alla nutrita rassegna giurisprudenziale riportata nelle pagine successive alla presente relazione.

La più gran parte dei giudizi proposti in questa materia riguarda i requisiti di ammissione. Sotto questo profilo vengono in rilievo o questioni di legittimità della clausole del bando o di legittimità dei provvedimenti di esclusione o viceversa di ammissione di altro concorrente oppure ancora le modalità di

acquisizione d'una parte dei requisiti (contratto di avvalimento) nonché le questioni inerenti la possibilità di sanatoria di eventuali carenze (soccorso istruttorio).

In linea di massima penso di poter dire che il nostro TAR da un lato eviti interpretazioni eccessivamente formalistiche delle prescrizioni di gara e valorizzi il principio della massima concorrenza al fine di consentire l'esame dell'offerta nei suoi requisiti sostanziali; dall'altro però è fermo nel respingere la legittimità del ricorso al soccorso istruttorio ove invocato per comprovare soprattutto carenze essenziali delle offerte.

Ovviamente occorre tenere conto delle diversità delle singole fattispecie.

Spazio all'interpretazione del giudice ricorre relativamente alle ipotesi di esclusione per "gravi illeciti professionali" tali da rendere dubbia la "integrità o affidabilità" del concorrente (art. 80 comma 5 lett. c d. lgs. n.50/16), ovvero nell'ipotesi in cui l'esclusione colpisca l'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure abbia fornito false o fuorvianti capaci di influenzare le decisioni sull'esclusione o l'aggiudicazione o viceversa abbia omesso di dare informazioni dovute per il corretto svolgimento della procedura di gara (lett. c-bis) o presenti "documentazione o dichiarazioni non veritiere" (lett. f-bis); enunciati -questi- che, pur in presenza di Linee Guida dell'ANAC, conservano pur sempre tratti di indeterminatezza.

Va inoltre segnalato come, nel corso del 2019, sia stato definitivamente abrogato -per effetto dell'art. 1 del D.L. 18/4/19 n.32- il cd. rito superspeciale in materia di appalti disciplinato dall'art. 120 commi 2 bis e 6 bis del c.p.a., introdotto a suo tempo dall'art. 204, d. lgs. n.50/2016 che imponeva l'onere di immediata impugnazione dei provvedimenti di ammissione e di esclusione dalle gare per l'aggiudicazione dei contratti pubblici in ragione del possesso o mancato possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione per essa

previsti (requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali) e la correlativa preclusione della facoltà di proporre le medesime censure attraverso l'impugnazione in via derivata a carico dei successivi atti della procedura; preclusione questa estesa anche al ricorso incidentale.

L'obiettivo del Legislatore era quello di porre fine al frequente utilizzo del ricorso incidentale escludente e al proliferare di censure incrociate sulla fase iniziale del procedimento selettivo una volta che questo era giunto a conclusione.

L'intento era dunque quello di conseguire una deflazione dei giudizi avverso l'aggiudicazione rendendo stabili i provvedimenti emessi dalla stazione appaltante nella fase precedente.

Ciò premesso, non si può fare a meno di sottolineare lo strano destino toccato a questo Istituto processuale sul quale erano maturati molti dubbi sia in ordine alla sua compatibilità col diritto eurounitario e sia con la Costituzione stante la singolarità d'un onere di agire immediatamente in giudizio pur in assenza di un interesse concreto e attuale secondo un modello di tutela giurisdizionale ritenuto di tipo oggettivo.

Invece prima la Corte di Giustizia U.E., sez. IV con ordinanza del 14/2/19 n.54 ha affermato che l'onere di impugnazione dell'ammissione di un concorrente alla gara è compatibile col diritto europeo –in tal modo sdoganando il riconoscimento della chance di aggiudicazione come utilità intermedia autonomamente tutelata- e poi di recente la Corte Costituzionale, con sentenza del 13 dicembre 2019 n.271, intervenuta ad abrogazione ormai disposta del rito in questione, ha escluso in parte l'ammissibilità e in parte la fondatezza dei profili di incostituzionalità dedotti (con riferimento agli artt. 3, 24, 103, 113 e 117 comma 1 della Costituzione) ritenendo normale e di impronta soggettivistica l'attribuzione di un'autonoma rilevanza all'interesse strumentale del concorrente ad una corretta formazione della platea dei soggetti partecipanti alla gara.

Incidentalmente va ricordato come la relazione di accompagnamento al D.L. n.32/19 facesse riferimento proprio alla pendenza della questione avanti alla Corte Costituzionale e ai dubbi sulla compatibilità del rito superspeciale in particolare col diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.

Nel corso del 2019 erano già pervenuti a questo TAR 10 ricorsi in materia di appalti proposti col rito superveloce destinati sicuramente ad aumentare se i commi 2 bis e 6 bis dell'art. 120 non fossero stati abrogati, per giunta in un momento in cui alcune questioni giurisprudenziali assai dibattute attorno alla corretta applicazione di questo rito cominciavano a trovare soluzioni sufficientemente stabili (una su tutte la piena conoscenza dell'atto lesivo ai fini della decorrenza del termine per ricorrere).

Questioni di riparto giurisdizionale

Appare pure opportuno segnalare alcune significative pronunce intervenute nel corso del 2019 con le quali il Tribunale o ha direttamente chiarito e risolto questioni inerenti dubbi sulla sussistenza o meno della competenza della giurisdizione amministrativa oppure ha sollevato questioni poi chiarite dalla Corte di Cassazione in sede di regolamento di giurisdizione in materia di sanità, pubblico impiego e in materia elettorale.

La Prima Sezione, con sentenza n.2158 del 27/12/19 ha declinato la propria giurisdizione in favore della competenza A.G.O. rispetto all'impugnazione del decreto di indizione delle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale in presenza di censure inerenti la violazione delle norme inerenti l'osservanza della cd. parità di genere essendo quest'ultima materia inerente diritti soggettivi.

La Sezione II di questo T.A.R. ha a sua volta assunto una serie di decisioni tese a delimitare la sottile linea di confine del riparto di giurisdizione tra

Giudice Amministrativo e Giudice Ordinario, decisioni che hanno ottenuto l'avallo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

In ambito sanitario il T.A.R. -nel declinare la propria giurisdizione, sollevando un conflitto negativo- con le ordinanze nn. 692, 693, 694, 695, 696, 702, 703, 749 del 9.04.2019 ha sostenuto che la richiesta di condanna della p.a. al pagamento del compenso per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale, erogate da strutture autorizzate o accreditate, spetta al Giudice Ordinario ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a., vertendosi su cause in tema di determinazione del quantum, connotate da una posizione di pariteticità delle parti e dall'assenza di poteri autoritativi della P.A. concedente cui sono pertanto attribuiti soltanto poteri di natura privatistica, cioè dei normali poteri riconosciuti ad una parte di un rapporto di diritto comune, qual è l'accordo contrattuale. Viceversa, quando la controversia imponga la cognizione diretta di provvedimenti autoritativi pubblicistici, attraverso cui la P.A. sia intervenuta autoritativamente sulle indennità, sui canoni o sui corrispettivi, allora l'attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario non può comprendere il controllo della legittimità dell'esercizio di quel potere, non potendo egli annullare siffatti provvedimenti (mancando una norma di legge attributiva del relativo potere ex art. 113, comma 3, Cost.) e neppure disapplicarli.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le ordinanze nn. 26204, 26203 26201, 26200, 26206, 26202, 26207, 26205 del 16.10.2019 hanno accolto il prospettato difetto di giurisdizione.

Le SS.UU. hanno pure, con l'ordinanza n. 32978 del 13.12.2019, adottata in sede di regolamento di giurisdizione, condiviso quanto prospettato dalla II sezione (ord, coll. n.2124/18) e cioè che il perfezionamento di un contratto di lavoro, dopo la definizione di un concorso pubblico ed a fortiori dopo una chiamata per mobilità -che rappresenta una mera cessione privatistica del contratto stesso- implica l'acquisizione nel patrimonio dell'interessato di un

diritto soggettivo, cosicché rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario tutti gli atti della serie negoziale successivi al perfezionamento dell'operazione economica, comprese le vicende che ne comportano l'annullamento o la caducazione automatica e ciò, ad ogni evidenza, a prescindere se il giudizio sia intrapreso dalla p.a. anziché dal dipendente pubblico.

Sanità

Stabili i numeri inerenti il contenzioso in materia di sanità, affidato alla Seconda Sezione.

Sono stati presentati nel 2019 n.60 ricorsi contro i 58 del 2018. Ritengo utile e di interesse ricordare quelle decisioni, adottate in camera di consiglio con sentenze brevi pubblicate nel corso del 2019, con le quali sono stati annullati alcuni dinieghi di istanze di accreditamento del commissario ad acta per il rientro dai disavanzi perché basati su Decreti Commissariali inefficaci in quanto da un lato privi della dichiarazione di somma urgenza e dall'altro perché emanati in assenza di conclusione del loro procedimento formativo che avrebbe dovuto avvenire mediante conformazione dell'autorità emanante ai pareri preventivi e alle raccomandazioni ministeriali (cfr. TAR Calabria Catanzaro, II, nn.790/19, 1435/19, 1423/19 etc.). Ovviamente la mancata definizione dei fabbisogni provinciali di bacino, indispensabile presupposto ai fini della definizione delle istanze di autorizzazione e di accreditamento presentate dai privati operatori del settore, determina pure che in molti ricorsi su tali temi devono essere verificate le concrete situazioni con necessità, il più delle volte, di effettuare puntuali istruttorie.

Immigrazione

Come si è già detto, nella materia dell'immigrazione è stato presentato, nel corso del 2019, un numero insolitamente alto di ricorsi.

Trattasi, per la quasi totalità, di ricorsi proposti da stranieri extracomunitari avverso provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza.

E' bene chiarire subito che non si tratta di provvedimenti adottati sulla base della nuova normativa di legge varata con i cc.dd. Decreti Sicurezza, bensì di ordinarie cessazioni di misure di accoglienza disposte in applicazione dell'art. 14, comma 4, del D. Lgs. n.142/2015 dipendenti da: 1) intervenuto diniego della domanda di riconoscimento della protezione internazionale senza che l'atto sfavorevole venga impugnato entro il termine di legge; 2) definitivo passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale reiettivo dell'impugnazione proposta avverso il diniego di protezione internazionale, oppure l'ipotesi in cui, dopo un primo pronunciamento favorevole all'impugnazione proposta dallo straniero, segua in un secondo momento una pronuncia di appello o di Cassazione che ribalta quella o quelle precedenti. L'addensarsi di così tanti ricorsi su questo tipo di impugnazione è quindi da ricondursi ad altri fattori.

Va infine rilevato che la materia degli immigrati, che fino a tutto il 2019 è stata assegnata alla prima Sezione, dall'inizio del corrente anno è passata alla Seconda Sezione.

Il principio di leale collaborazione tra le Istituzioni

Nel Rapporto della Banca d'Italia sulle economie regionali del novembre 2019 si rileva come la Calabria nel primo trimestre del 2019 registri una crescita economica debole, più accentuata di quella che pure attraversa il

Paese nel suo insieme; un dato che conferma il rallentamento del 2018. La produzione industriale, i servizi, l'edilizia, in generale gli investimenti delle imprese tendono a ristagnare.

Già nella relazione dello scorso anno il Presidente Salamone aveva evidenziato come in varie occasioni il Tribunale amministrativo fosse stato chiamato a pronunciarsi in giudizi che vedono -contrapposte- Amministrazioni pubbliche in un contesto evidenziante la violazione del principio di leale collaborazione tra le Istituzioni. Veniva segnalata una forte conflittualità tra Istituzioni a vari livelli che non determinava le condizioni per consentire un adeguato sviluppo economico e sociale alla Regione.

Queste considerazioni devono essere confermate anche per l'anno appena trascorso.

In un siffatto contesto, nel quale esercitano già un ruolo di freno e di condizionamento sia alle attività economiche e sia alla vita delle Istituzioni – che del processo di crescita dovrebbero anch'esse essere fattori propulsivi e volano di cambiamento- elementi ben noti e fra questi quello del radicamento su parti del territorio di agguerrite organizzazioni criminali, va invece ad aggiungersi quello dei conflitti tra PP.AA. che, quando vengono trasferiti a livello giurisdizionale, determina sfiducia nelle Istituzioni e disorientamento nell'opinione pubblica.

In tal modo generando ostacoli aggiuntivi di cui la Calabria non ha certamente affatto bisogno.

Nel corso degli anni questo genere di contenzioso è andato aumentando. Ovviamente non si parla di grandi numeri ma il “peso specifico”, la “qualità” stessa di questo tipo di controversie è, per le ragioni suesposte, rilevante e si presta a diverse analisi e letture, non tutte esplorabili in questa sede.

Il fenomeno, per come osservato in questo Tribunale, si articola per tipologie di controversie quali:

- quelle attinenti procedure di finanziamento o relative a risarcimenti del danno, in crescita soprattutto per effetto delle ristrettezze economiche degli enti, specie locali, sovraccaricati da plurime funzioni ma con riduzione dei fondi a disposizione;

- quelle relative ad inadempimenti ad accordi di programma o a convenzioni stipulate; in questi casi la proposizione di azioni di adempimento potrebbero in astratto considerarsi fisiologiche, ma in concreto la natura pubblica dei contraenti e gli interessi tutelati dovrebbe di regola far sì che l'insorgere d'una controversia giurisdizionale dovrebbe essere un'ipotesi remota. In queste ipotesi, esemplificabili nella fattispecie degli accordi tra enti locali in corso di esecuzione, avviene che il comune scopo perseguito soccombe al cospetto di esigenze di tutela di tipo particolaristico;

- quelle promosse per reazione ad atti di esercizio di potestà riconducibili a soggetti sovraordinati o comunque titolari di poteri di controllo. In questo caso il principio di leale collaborazione dovrebbe indurre le amministrazioni ad evitare controversie, generate o favorite -sembra talvolta di capire- dal diverso colore politico degli organi di vertice dei diversi enti.

Queste controversie oltre a mascherare conflitti – appunto – di altra natura, fanno intravedere incomprensioni o scarsa comunicazione fra le amministrazioni, che spesso segnalano una carente cura, per così dire, della relazione interorganica o intersoggettiva.

Occorre dire con chiarezza che è lo stesso ordinamento giuridico che sconta l'esistenza di territori di potenziale conflitto fra pubbliche amministrazioni nei

più svariati campi dell'agire amministrativo, prevedendo modalità che nella dinamica dei procedimenti dovrebbero da soli consentire di prevenire la trasposizione a livello giurisdizionale di eventuali conflitti (si pensi ad istituti quali il silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici di cui all'art. 17 bis della legge n.241/90 o a quel vero e proprio procedimento di procedimenti che è la conferenza di servizi); le amministrazioni pubbliche dovrebbero invece evitare il più possibile il ricorso alla tutela giurisdizionale al di fuori di ipotesi strettamente *residuali*.

Eppure i principi della Costituzione sono lì, alla portata di tutti, ad ispirare le leale collaborazione tra chi esercita funzioni pubbliche spesso essenziali per garantire condizioni di vita adeguate ad un paese civile.

Il principio di cooperazione interorganica, menzionato nella relazione dell'anno scorso, ispirato alla regola della "leale cooperazione" è norma generale che riassume le ragioni poste a fondamento di un esteso numero di disposizioni costituzionali e di leggi ordinarie.

Esso impone che i rapporti tra gli enti e gli organi devono ispirarsi a correttezza e lealtà, nel senso dell'effettivo rispetto delle attribuzioni a ciascuno spettanti, per i casi in cui i poteri divisi abbiano zone di contatto e interferenze reciproche. In questi casi il rispetto dell'altrui sfera di attribuzione si manifesta nel modo in cui un potere agisce nei rapporti con l'altro.

Non si può che auspicare quindi che questa tipologia di contenzioso tenda sempre più a scomparire lasciando il campo a forme di dialogo e di confronto tra le amministrazioni capaci di contenere il conflitto e il dissenso entro limiti fisiologici.

La Giustizia Amministrativa in Calabria fra istituzioni e società, l'etica pubblica e il valore della Giurisdizione.

Prendo spunto dalla relazione introduttiva al Primo Congresso Nazionale dei Magistrati Amministrativi del giugno scorso del Presidente Patroni- Griffi tenuta a Palazzo Spada.

Condivido anzitutto la sua esortazione ai magistrati amministrativi a non chiudersi nella tecnicità del proprio “mestiere”, senza guardare alla collocazione istituzionale della magistratura nella società o, per meglio dire, nella comunità, quest'ultima intesa come insieme di persone che vogliono vivere insieme. Condivido altresì la convinzione secondo cui il collocarsi del G.A. nello snodo delicatissimo del rapporto tra individuo e potere rende ancor meno giustificabile un atteggiamento che porti il G.A. a rinchiudersi in un mondo di algide certezze “tecniche”.

Un siffatto atteggiamento di sterile autoreferenzialità determinerebbe fra il G.A. e le istituzioni pubbliche da un lato e fra il G.A. e la comunità dall'altro, il crearsi d'una distanza dalla realtà viva dei problemi da affrontare magari scambiata per un doveroso spazio di rispetto a tutela dell'imparziale esercizio della funzione giurisdizionale.

Il fatto che la connessione tra giurisdizione amministrativa e società passi attraverso l'intermediazione di un altro potere -un potere pubblico, quello amministrativo, per fortuna non “disintermediabile”- non deve far pensare che la tutela dei diritti e degli interessi perda pregnanza e intensità, sia nella fase dello studio e della comprensione delle questioni racchiuse nelle controversie e sia nella fase dell'adozione della decisione giurisdizionale, quella in cui il G.A. deve sciogliere, con responsabilità e onestà intellettuale, anche il più intricato dei nodi gordiani.

Da queste ultime considerazioni riaffiora ancora una volta prepotentemente il tema –ineludibile- del sistema di riferimento etico e deontologico nel quale,

assieme alla padronanza degli strumenti tecnici di cui dispone, il G.A. trova la propria fonte di legittimazione.

L'imparziale e indipendente esercizio della giurisdizione presuppone –ce lo ricorda ancora una volta il Presidente Patroni Griffi nella citata relazione- il possesso d'una etica pubblica, d'un atteggiamento capace cioè di mettere da parte le proprie personali concezioni del bene o del male e generatore d'un positivo distaccarsi da sè stessi per farsi “terzi”, indipendenti in senso sostanziale, in tal modo mettendosi in rapporto col bene comune nei suoi elementi fondamentali.

Elemento fondamentale è proprio la Giurisdizione. Poco importa scegliere la nozione di giurisdizione del Chiovenda –che concentra la sua attenzione sul rapporto fra la legge e chi, il giudice, è chiamato a garantirne l'attuazione quando della legge ne è mancata l'osservanza- o quella del Carnelutti, incentrata di più sul concetto di giusta composizione delle liti, cioè la composizione dei conflitti di interessi in base al diritto.

Quale che sia la nozione che si preferisca, la Giurisdizione è e resta un bene comune delle istituzioni e della società e non è davvero necessario ricordare le numerose disposizioni costituzionali e perfino internazionali che ne garantiscono l'organizzazione e l'esercizio.

Essa -si badi- è elemento indispensabile ai fini del mantenimento del legame sociale, senza il quale la società perde coesione. L'affidamento dei cittadini nell'amministrazione della giustizia è di per sé fattore di compattezza che non tollera crisi di credibilità le quali possono alla lunga risultare esiziali, tanto più quando si è alle prese, come purtroppo si verifica in Calabria, con un Anti Stato criminale che aspira esso stesso ad esercitare un “sovrano” condizionamento su istituzioni e società al fine di conculcarne l'autonomia e il libero svolgersi della convivenza civile.

La Calabria, la sua gente, le sue istituzioni hanno un assoluto bisogno della Giurisdizione e perciò anche della giurisdizione amministrativa che in questa

terra si incarna -se così si può dire- nel Tribunale Amministrativo Regionale, nella sede di Catanzaro e in quella di Reggio.

E' anche necessario però che il processo amministrativo -nel quale la giurisdizione amministrativa si esprime- sia rispettato e lasciato libero da ogni tentativo di condizionamento indebito o addirittura di alterarne l'esito mediante intrusioni nel suo svolgimento. Lo scenario emerso da una recente indagine giudiziaria condotta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro e in particolare da intercettazioni -riportate dalla stampa- nelle quali taluni soggetti sembrano progettare interventi impropri sul processo, volti a orientare l'esito di una istruttoria disposta da questo Tribunale con un'ordinanza collegiale in seno ad un giudizio di impugnativa dell'aggiudicazione di un appalto di opere pubbliche, è stata ed è ragione di turbamento e di smarrimento.

Ecco, si tratta proprio di quel tipo di "vulnus" da cui la giurisdizione deve essere tenuta indenne se ci è caro il suo corretto funzionamento e la sua stessa esistenza. Il servizio- giustizia che il tribunale rende alla collettività calabrese con la professionalità e l'impegno dei suoi magistrati, la sua credibilità, la sua immagine -che spero di avere in qualche modo tratteggiato nel discorso fin qui tenuto- non deve essere insidiata da chicchessia, neppure solo con le parole.

L'unico condizionamento, l'unica tirannia che volentieri subiamo è una sola ed è quella dei valori!

Pertanto, sulla scia di queste parole, dichiaro aperto l'Anno Giudiziario 2020 del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria- Sede di Catanzaro.

Massime giurisprudenziali a cura della Dott.ssa Goggiamani

ACCESSO AGLI ATTI

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 14 marzo 2019, n. 532 - Pres. Salamone, Est. Goggiamani

L'istanza di accesso relativa all'ostensione dei documenti, presentata da un utente del gestore Tim che ha subito disservizio, pur in presenza di un interesse diretto, concreto e attuale, può essere accolta solo se riguarda le attività sussumibili nel servizio universale, in quanto in tal caso può riscontrarsi il concetto di attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, di cui all'art. 22 lett. e), e di gestione di pubblico servizio di cui all'art. 23 l. proc., per le quali vi è obbligo della società di consentire l'accesso in base alla l. n. 241/1990.

T.A.R. Calabria sez. II - Catanzaro, 20 marzo 2019, n. 614 - Pres. Durante, Est. Giancaspro

Sussiste il diritto del proprietario di un edificio residenziale, di accedere agli atti del Comune relativi all'eventuale rilascio dell'autorizzazione amministrativa, in favore del confinante, per la realizzazione, sulla strada pubblica, di un marciapiede, ove a fondamento della domanda ostensiva l'accedente abbia lamentato che la realizzazione del manufatto costituisce ostacolo al deflusso delle acque meteoriche, determinandone il ristagno, con conseguenti danni al muro perimetrale dell'immobile di proprietà; in tal caso, infatti, l'accedente è sicuramente titolare di un interesse qualificato alla ostensione degli atti con cui il comune ha autorizzato la realizzazione dei lavori in questione su strada pubblica, onde apprestare adeguata tutela ai propri interessi dominicali.

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 13 giugno 2019, n. 1212 – Pres. Salamone, Est. Tallaro

Va riconosciuto il diritto all'accesso civico verso gli atti relativi ai servizi *non aviation* posti in essere dal concessionario di servizi aeroportuali, poiché documenti di società a capitale prevalentemente pubblico. A sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.lgs. n. 33 del 2013 chiunque ha diritto di accedere a dati e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni (e quindi anche dei soggetti a essa equiparati), anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, rispettando i limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti in base a quanto previsto dal successivo articolo 5-bis.

**T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 22 novembre 2019, n. 1940 -
Pres. Pennetti; Est. Sorrentino**

1. Quando la documentazione richiesta sia andata perduta o comunque non venga trovata dall'amministrazione, la stessa è tenuta ad indicare quantomeno le concrete ragioni dell'impossibilità di reperire gli atti smarriti, evidenziando la specifica attività di ricerca operata a tal fine.
2. L'Amministrazione è tenuta ad eseguire con la massima accuratezza e diligenza sollecite ricerche per rinvenire i documenti chiesti in visione – destinando idonee risorse in termini di personale e tempo –, e qualora, ciò nonostante, la documentazione non venisse reperita, è tenuta ad estendere le relative indagini, anche con le opportune segnalazioni e denunce all'Autorità giudiziaria, presso altre Amministrazioni che fossero in possesso di copia della documentazione richiesta, per poi – in caso di ulteriore esito negativo delle ricerche – dare conto al privato delle ragioni dell'impossibilità di ricostruire gli atti mancanti, delle eventuali responsabilità connesse a tale mancanza (smarrimento, sottrazione, ecc.) e dell'adozione degli atti di natura archivistica che accertino lo smarrimento/irreperibilità in via definitiva dei documenti medesimi.

AMBIENTE

**T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 31 gennaio 2019, n. 182 - Pres. Salamone,
Est. Sorrentino**

La curatela fallimentare non può essere destinataria di ordinanze sindacali dirette alla bonifica dei siti inquinanti, sia in quanto non sussiste alcun dovere del curatore di adottare particolari comportamenti attivi finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti, sia perché la legittimazione passiva della curatela fallimentare in tema di ordinanze sindacali di bonifica determinerebbe un sovvertimento del principio « chi inquina paga », scaricando i costi sui creditori che non hanno alcun collegamento con l'inquinamento.

**T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 19 luglio 2019, n. 1455 - Pres. Salamone,
Est. Goggiamani**

La valutazione di incidenza ambientale (cd. Vinca), similmente alla valutazione di impatto ambientale (Via), si caratterizza quale giudizio di ampia discrezionalità oltre che di tipo tecnico, anche amministrativa, sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera. Il sindacato del Giudice amministrativo, di conseguenza, è limitato alla manifesta illogicità, incongruità, travisamento o macroscopici difetti di motivazione

o di istruttoria, diversamente ricadendosi in un inammissibile riesame nel merito con sostituzione della valutazione giudiziale a quella affidata dal legislatore all'amministrazione.

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 5 luglio 2019, n. 1335 - Pres. f.f. Tallaro, Est. Goggiamani

L'art. 12 d.lg. n. 387/2003 prevede che l'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER sia emessa «*nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico*» tra cui rientrano i vincoli derivanti dall'uso civico. Questi, come noto, disciplinati dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766, imprimono sul terreno la destinazione come bosco o pascolo a favore di una collettività sottoponendoli al regime giuridico della demanialità, ivi compresa la sottoposizione a procedimenti di concessione dei beni demaniali a favore dei singoli. Ne deriva che il procedimento autorizzatorio degli impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (c.d. autorizzazione unica regionale), non dispensa dall'esplicazione del procedimento collegato ed autonomo di accertamento della insussistenza del diritto collettivo o, in sua presenza, della necessaria autorizzazione al mutamento di destinazione ovvero alla sospensione dell'uso civico.

APPALTI

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 21 gennaio 2019, n. 97 - Pres. Salamone, Est. Goggiamani

Nelle gare pubbliche la funzione della sottoscrizione della documentazione e dell'offerta è quella di renderla riferibile al presentatore dell'offerta vincolandolo all'impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulti in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell'Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara. Pertanto, il requisito della sottoscrizione dei documenti che costituiscono parte integrante dell'offerta può essere soddisfatto anche da forme equipollenti, quali l'apposizione della sola sigla, unitamente al timbro dell'impresa e alle generalità del legale rappresentante.

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 4 febbraio 2019, n. 201 - Pres. Salamone, Est. Tallaro

Nell'ambito di una procedura di gara pubblica, gli eventuali chiarimenti autointerpretativi della stazione appaltante non possono comportare modifiche o

integrazioni delle fonti della procedura di gara, costituite dal bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare, potendo gli stessi esse essere interpretati solo per quello che oggettivamente prescrivono.

T.A.R. Calabria sez. II - Catanzaro, 15 febbraio 2019, n. 290 – Pres. Durante, Est. Mazzulla

L'art. 68 (Specifiche tecniche) del [d.lg. n. 163/2006](#) - ed oggi del [d.lg. n. 50 del 2016](#) - consente all'amministrazione di escludere dalla procedura selettiva le imprese che offrono prodotti difformi dalle specifiche tecniche richieste. Le caratteristiche tecniche previste nel capitolato di appalto per i beni oggetto di fornitura posta in gara costituiscono una condizione di partecipazione alla selezione, non essendo ammissibile che la stazione appaltante possa aggiudicare il contratto ad un concorrente che non garantisca il livello qualitativo minimo prestabilito; né depone in senso contrario la circostanza che il bando non commini espressamente la sanzione espulsiva per l'offerta di beni difformi dalle caratteristiche indicate nel capitolato, giacché tale difformità si risolve in un '*aliud pro alio*', comportante, di per sé, l'esclusione dalla gara, anche in mancanza di apposita comminatoria, e, nel contempo, non rimediabile tramite regolarizzazione postuma, consentita soltanto quando i vizi rilevati nell'offerta siano puramente formali o chiaramente imputabili a errore materiale.

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 22 febbraio 2019, n. 388 - Pres. Salamone, Est. Sorrentino

1. Nel caso in cui la sottoscrizione apposta in calce al contratto di avvalimento e alla domanda di partecipazione e ai relativi allegati sia in forma “scansionata” (quindi non in “originale”), tale circostanza non determina la nullità – o a fortiori l’inesistenza – del contratto, con conseguenti effetti espulsivi, venendo in rilievo una scrittura privata per la cui validità è necessaria e sufficiente la forma scritta e non essendo in discussione, inoltre, la concreta attribuzione della paternità del documento contrattuale all’impresa ausiliaria, che non ha mai formalizzato alcuna contestazione o disconoscimento al riguardo. Trattasi, al più, di mera irregolarità suscettibile di essere sanata mediante il ricorso al soccorso istruttorio posto che, nel caso di specie, non viene in rilievo un’ipotesi di difetto assoluto di sottoscrizione bensì, soltanto, una modalità di sottoscrizione che, tenuto anche conto dell’ulteriore documentazione prodotta e in possesso della stazione appaltante, risulta comunque idonea a consentire la riferibilità all’impresa ausiliante, sul piano soggettivo, dell’accordo di avvalimento stipulato.

2. Nessun automatismo espulsivo può riconnettersi all’applicazione di una misura cautelare emessa nei confronti del legale rappresentante della impresa ausiliante, trattandosi di vicenda penale che non assume rilevanza ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 6/2016. L’adozione di una misura cautelare, in particolare, non costituisce adeguato mezzo di prova della commissione di un grave illecito professionale, che comporterebbe l’esclusione dalla gara ai sensi

dell'art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50 del 2016; la sua omessa dichiarazione, pertanto, non configura la causa di esclusione dell'operatore ai sensi della successiva lett. c-bis) dell'art. 80, posto che le linee guida ANAC n. 6, con cui l'Autorità ha determinato quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione, tra l'altro, delle circostanze di esclusione, prevedono che prova adeguata dell'illecito professionale sia costituita quanto meno da “*provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p.*”.

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 12 aprile 2019, n. 813 - Pres. Salamone, Est. Sorrentino

Nelle gare pubbliche 'sotto soglia', il rispetto del principio di rotazione comporta che l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e, pertanto, richiede un onere motivazionale più stringente.

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 16 aprile 2019, n. 847 - Pres. Salamone, Est. Tallaro

Per la tempestività dell'impugnazione, se un ricorso avverso un'aggiudicazione è proposto oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 120, comma 5, c.p.a. è necessario verificare se la comunicazione relativa all'aggiudicazione è stata completa. In caso di comunicazione incompleta, occorre verificare se la parte interessata ha presentato tempestivamente istanza di accesso ai documenti al fine di acquisire gli elementi necessari per impugnare, la quale se è tempestiva prevede come *step* successivo la verifica della condotta tenuta dalla stazione appaltante. Se tale condotta è dilatoria, il termine di impugnazione può essere differito per il tempo necessario per l'acquisizione dei documenti richiesti con l'istanza di accesso.

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 5 giugno 2019, n. 1120 - Pres. Salamone, Est. Tallaro

L'art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016 non contiene più le rigide scansioni temporali dettate dal previgente art. 87 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Ciò significa che nessuna disposizione normativa impone al responsabile del procedimento, che ha già richiesto spiegazioni, di assegnare un ulteriore termine al ricorrente per integrare o chiarire le deduzioni anteriormente presentate, né per una eventuale convocazione. Infatti, il comma 5 del citato art. 97 descrive ormai un procedimento semplificato, “monofasico” che nulla ha a che vedere con il procedimento “trifasico” (giustificativi, chiarimenti, contraddittorio) di cui al previgente art. 87 d.lgs. n. 163 del 2006.

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 11 giugno 2019, n. 1140 - Pres. Salamone, Est. Sorrentino

La circostanza che l'operatore economico si sia reso « *colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità* » (art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016) costituisce una ipotesi di concetto giuridico indeterminato che si ha quando la norma, per individuare il fatto produttivo di effetti giuridici, non descrive la fattispecie astratta in maniera tassativa ed esaustiva, ma rinvia, per la sussunzione del fatto concreto nell'ipotesi normativa, all'integrazione dell'interprete, mediante l'utilizzo di concetti che vanno completati e specificati con elementi o criteri extragiuridici. La norma richiede, dunque, una valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante della gravità delle inadempienze che, pur non immediatamente riconducibili a quelle tipizzate, siano tuttavia qualificabili come « *gravi illeciti professionali* » e siano perciò ostative alla partecipazione alla gara perché rendono dubbie l'integrità o l'affidabilità del concorrente. In particolare, l'art. 80, comma 5, lett. c) mira a tutelare il vincolo fiduciario che deve sussistere tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico, consentendo di attribuire rilevanza ad ogni tipologia di illecito che per la sua gravità, sia in grado di minare l'integrità morale e professionale di quest'ultimo. Detta valutazione, di conseguenza, può essere posta in dubbio solo ove appaia affetta da manifesti profili di irragionevolezza, incongruità ed erroneità.

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 5 luglio 2019, n. 1329 - Pres. F.f. Tallaro, Est. Sorrentino

L'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA non è cedibile, dato che viene rilasciata al termine di un procedimento istruttorio diretto ad accertare il possesso dei requisiti previsti dalla legge in capo al solo soggetto giuridico che l'ha richiesta. Tali requisiti possono essere trasmessi ad altra azienda, ma il loro trasferimento implica la cancellazione o quantomeno il ridimensionamento dell'attestazione di qualificazione dell'azienda cedente; nel contempo il cessionario, ossia il soggetto destinatario dei requisiti, viene onerato a richiedere *ex novo* una propria attestazione SOA. Di conseguenza, nel caso di cessione di ramo d'azienda, né il cedente né il cessionario possono valersi della attestazione di qualificazione posseduta dall'azienda ceduta, pur potendo richiederne una nuova alla società di attestazione. La nuova attestazione avrà però efficacia solo dopo il suo rilascio, vale a dire dopo che sono stati effettuati tutti i controlli del caso, lasciando l'azienda cessionaria, durante il periodo che intercorre tra l'incorporazione del ramo e l'ottenimento della nuova attestazione SOA, priva dell'attestato di qualificazione.

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 9 luglio 2019, n. 1366 - Pres. f.f. Tallaro, Est. Goggiamani

Con il metodo di selezione del confronto a coppie ogni elemento qualitativo dell'offerta è oggetto di valutazione attraverso la determinazione di coefficienti all'interno di una tabella triangolare, la quale esprime una valutazione relativa delle offerte presentate in sede di gara; i punteggi attribuiti indicano il grado di preferenza riconosciuto ad ogni singola offerta in gara, con la conseguenza che la motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze attribuite ai singoli elementi di valutazione considerati nei raffronti con gli stessi elementi delle altre offerte. La metodologia in questione non mira, dunque, ad una ponderazione atomistica di ogni singola offerta rispetto a standard ideali, ma tende ad una graduazione comparativa delle varie proposte dei concorrenti mediante l'attribuzione di coefficienti numerici nell'ambito di ripetuti «confronti a due», sicché tale valutazione circa le diverse soluzioni tecniche offerte è necessariamente soggettiva e opinabile, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale incontra forti limitazioni, non potendo il giudice impingere in valutazioni di merito *ex lege* spettanti all'Amministrazione, salva la ricorrenza di un uso palesemente distorto, logicamente incongruo, macroscopicamente irrazionale del metodo in parola, che è, però, preciso onere dell'interessato allegare e dimostrare, evidenziando non già la mera (e fisiologica) non condivisibilità del giudizio comparativo, bensì la sua radicale ed intrinseca inattendibilità tecnica o la sua palese insostenibilità logica.

T.A.R. Calabria sez. II - Catanzaro, 10 luglio 2019, n. 1410 - Pres. Durante, Est. Nasini

Nelle procedure di evidenza pubblica, in caso di gara secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione dell'offerta devono essere analitici e determinati. Di contro, nel caso in cui i criteri sono troppo generici per poter ricostruire le ragioni della valutazione espressa sulla singola offerta, spetta alla commissione il potere di individuare sub-criteri più stringenti, ogni volta in cui ciò si riveli necessario per assicurare la correttezza del procedimento di valutazione delle offerte. Non sussiste, quindi, a carico della stazione appaltante, un obbligo *ex se* di individuazione dei sub-criteri di valutazione, ma, ai sensi dell'art. 95, comma 8, d.lgs. 50 del 2016, tale obbligo sorge nel momento in cui si intenda attribuire un punteggio numerico alle offerte presentate, senza ulteriore motivazione, in assenza di macro-criteri sufficientemente specifici. In difetto dell'individuazione di sub-criteri, i punteggi numerici attribuiti richiedono una motivazione idonea sulle valutazioni svolte, per rendere trasparente il percorso logico seguito nell'assegnazione dei punteggi.

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 19 luglio 2019, n. 1453 - Pres. Salamone, Est. Sorrentino

Nelle gare pubbliche, tra le ipotesi in cui la stazione appaltante è tenuta all'esclusione dell'impresa per «insanabilità della cauzione provvisoria», è elencato il caso della polizza o cauzione materialmente falsa; la mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione provvisoria invalida non costituisce invece causa di esclusione dalla procedura di aggiudicazione, ma irregolarità sanabile attraverso l'istituto del soccorso istruttorio che trova applicazione a prescindere dagli stati soggettivi del concorrente relativi all'imputabilità o meno dell'omissione o della irregolarità.

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 16 agosto 2019, n. 1533 - Pres. f.f. ed Est. Tallaro

1. In tema di determinazione del danno da mancata aggiudicazione di gara d'appalto, deve ritenersi che, ai sensi degli artt. 30, 40 e 124, comma 1, c.p.a., il danneggiato debba offrire la prova dell'*an* e del *quantum* del danno che assume di avere sofferto; in particolare, spetta all'impresa danneggiata offrire la prova dell'utile che in concreto avrebbe conseguito qualora fosse risultata aggiudicataria dell'appalto, poiché nell'azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento (ex art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.).

2. In tema di determinazione del danno da mancata aggiudicazione di gara d'appalto, va esclusa la pretesa di ottenere l'equivalente del 10% dell'importo a base d'asta, sia perché detto criterio esula storicamente dalla materia risarcitoria, sia perché non può essere oggetto di applicazione automatica ed indifferenziata, non potendo formularsi un giudizio di probabilità fondato sull'*id quod plerumque accidit* secondo il quale, allegato l'importo a base d'asta, può presumersi che il danno da lucro cessante del danneggiato sia commisurabile alla percentuale sopra indicata; anche per il cd. danno curriculare il creditore deve offrire una prova puntuale del nocumento che asserisce di aver subito in termini di mancato arricchimento del proprio curriculum professionale e della perdita di ulteriori commesse sulla base di una qualificazione mancata a causa dell'altrui illegittima aggiudicazione.

T.A.R. Calabria sez. II - Catanzaro, 16 settembre 2019, n. 1565 - Pres. Pennetti, Est. Tallaro

Le stazioni appaltanti hanno il potere di fissare nella *lex specialis* parametri di capacità tecnica dei partecipanti e requisiti soggettivi specifici di partecipazione attraverso l'esercizio di un'ampia discrezionalità, fatti salvi i limiti imposti dai principi di ragionevolezza e proporzionalità, i quali consentono il sindacato giurisdizionale sull'idoneità ed adeguatezza delle clausole del bando rispetto alla tipologia e all'oggetto dello specifico appalto, conseguendone che l'amministrazione è

legittimata ad introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti, onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, solo quando tale scelta non sia eccessivamente quanto irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito.

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 27 settembre 2019, n. 1625 - Pres. Durante, Est. Levato.

Anche nel caso in cui si riconduca il fatturato specifico richiesto dalla *lex specialis* nella categoria dei requisiti tecnico-professionali anziché economico-finanziari, ove la finalità di tale fatturato specifico sia limitata dalla *lex specialis* stessa alla sola dimostrazione dell'esecuzione nel periodo indicato del servizio previsto, per mezzo di certificati ovvero fatture, non esigendosi, di contro, la puntuale elencazione dell'organico, delle attrezzature ovvero dei materiali da impiegare nell'esecuzione della fornitura, deve ritenersi sufficiente ai sensi dell'art. 89, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016, un avalimento di garanzia.

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 1 ottobre 2019, n. 1636 - Pres. Pennetti, Est. Tallaro.

Non può ritenersi automaticamente illegittima l'aggiudicazione di una gara di appalto, indetta per l'affidamento del servizio di mensa scolastica, per il solo fatto che l'offerta della ditta risultata vittoriosa presenta una discrasia tra prezzo unitario dell'offerta, indicato in numeri e in lettere, e percentuale di ribasso praticata, e, in particolare, nel caso in cui il concorrente abbia indicato il prezzo unitario del servizio offerto in € 4,79 a pasto, importo superiore alla base d'asta di € 4,30 a pasto e abbia altresì indicato la percentuale di ribasso offerta, pari allo 0,2% sull'importo del singolo pasto a base di gara; infatti, la P.A. appaltante può legittimamente svolgere attività interpretativa delle offerte, che può consistere anche nell'individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione e di calcolo, ma sempre a condizione che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza, e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente.

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 7 ottobre 2019, n. 1652 - Pres. f.f. Tallaro, Est. Sorrentino.

1. Non sussiste la violazione dell'art. 80, comma 5, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016 – il quale impone l'adozione di una misura espulsiva qualora la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità – nel caso in cui la Stazione appaltante abbia apprezzato specificamente la rilevanza della misura coercitiva adottata nei confronti del legale rappresentante della impresa aggiudicataria

ai fini della valutazione – di sua esclusiva competenza – in ordine all'affidabilità morale e professionale dell'operatore economico che andrà a contrarre con la P.A.

2. Il legislatore ha voluto riconoscere alla stazione appaltante un ampio margine di apprezzamento circa la sussistenza del requisito dell'affidabilità dell'appaltatore; ne consegue che il sindacato che il G.A. è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano della «non pretestuosità» della valutazione degli elementi di fatto compiuta e non può pervenire ad evidenziare una mera «non condivisibilità» della valutazione stessa.

3. Non costituisce violazione degli obblighi informativi che integra il “grave illecito professionale” endoprocedurale citato nell'elencazione esemplificativa dell'art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, l'omessa dichiarazione dell'applicazione di una misura cautelare non interdittiva come quella dell'obbligo di firma, atteso che, diversamente opinando, quindi dando credito a una diversa e più severa interpretazione, l'operatività di un siffatto generalizzato obbligo dichiarativo verrebbe dilatato a dismisura, rivelandosi eccessivamente oneroso per gli operatori economici e dai contorni oggettivamente incerti.

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, sentenza 7 ottobre 2019, n. 1653 - Pres. f.f. Tallaro, Est. Sorrentino.

1. La disposizione contenuta nell'art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016, non pone alcun obbligo imperativo a carico delle stazioni appaltanti di espressa indicazione degli oneri di manodopera, ma tale indicazione costituisce un obbligo accessorio rispetto alla necessaria previsione del prezzo posto a base d'asta. Per poter giungere all'annullamento della procedura, l'omissione dell'indicazione dei costi di manodopera da parte della Stazione appaltante deve influire negativamente sulla possibilità di formulare l'offerta o sulla possibilità di concreta valutazione delle offerte presentate.

2. Ai sensi dell'art. 23, comma 16, ultimo inciso, del d.lgs. n. 50/2016, non è annullabile il bando che non indichi espressamente, nell'ambito del prezzo a base d'asta o dell'affidamento, l'importo separato del costo della manodopera in generale, salvo che tale omissione non implichi un oggettivo impedimento o a formulare l'offerta, oppure a valutarne l'attendibilità in sede di gara.

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 9 ottobre 2019, n. 1657 - Pres. Pennetti, Est. Goggiamani.

E' inammissibile un ricorso per l'annullamento di un avviso pubblico di gara, nel caso in cui la società ricorrente abbia partecipato alla gara stessa, sia risultata aggiudicataria e, infine, abbia formalmente rinunciato all'aggiudicazione; infatti: a) l'aggiudicazione è atto recettizio, sicché la revoca deve pervenire anteriormente alla conoscenza da parte dell'obblata amministrazione prima della rinuncia; b) nel procedimento di evidenza pubblica, stante gli interessi sottesi, le sorti della gara non possono lasciarsi in balia dei ripensamenti delle partecipanti; c) la rinuncia all'aggiudicazione implica la carenza di interesse a contestare gli atti di gara, non potendo il concorrente

interessato, per effetto di essa, ambire più alla commessa, atteso che, peraltro, con i motivi di ricorso non ha contestato illegittimità tali da comportare la ripetizione dell'intera gara.

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 30 ottobre 2019, n. 1801 - Pres. Durante, Est. Levato

A norma dell' art. 68 d.lgs. n. 50/2016 il principio di equivalenza permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica e la possibilità di ammettere a seguito di valutazione della stazione appaltante prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste; risponde al principio del *favor participationis* (ampliamento della platea dei concorrenti) e costituisce altresì espressione del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'Amministrazione; trova applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti, in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica. Secondo il comma 7 dell'art. cit., i concorrenti non hanno l'onere di formulare un'apposita formale dichiarazione circa l'equivalenza funzionale del prodotto offerto, potendo la relativa prova essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato; la commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla *lex specialis*.

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 4 novembre 2019, n. 1837 - Pres. Pennetti, Est. Tallaro.

E' legittimo il provvedimento con il quale la P.A., ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel testo vigente *ratione temporis*, e in forza di quanto previsto dal disciplinare di gara, revocando l'aggiudicazione precedentemente disposta e senza consentire la sostituzione del subappaltatore, ha escluso una ditta da una gara di appalto, che sia motivato con riferimento al fatto, in sede di verifiche, è emerso che il legale rappresentante di due società indicate nella terna dei subappaltatori, è stato destinatario di decreto penale di condanna emesso dal G.I.P. per violazione di norme in materia ambientale, con irrogazione di ammenda e beneficio della "non menzione" e che tale condanna non è stata dichiarata in sede di gara; infatti, la norma contenuta nell'art. 80, comma 5, lett. f-bis), nel testo applicabile *ratione temporis*, è chiara nel disporre l'esclusione del concorrente ove esso presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere, anche se riferite ai subappaltatori. Il disciplinare di gara è dunque conforme alla disciplina di rango primario, che prevede l'obbligo di sostituzione del subappaltatore solo quando la causa di esclusione venga rilevata in costanza di esecuzione del contratto.

T.A.R. Calabria sez. I – Catanzaro, 13 novembre 2019, n. 1903 - Pres. Pennetti, Est. Tallaro

Nelle gare pubbliche di appalto, la funzione della sottoscrizione della documentazione e dell'offerta è quella di renderla riferibile al presentatore dell'offerta vincolandola all'impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulta in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell'amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara e non può essere disposta la esclusione dalla gara stessa dell'impresa interessata.

T.A.R. Calabria sez. I – Catanzaro, 25 novembre 2019, n. 1941 - Pres. Pennetti, Est. Tallaro

E' illegittimo il provvedimento con il quale un Comune ha aggiudicato ad una ditta un appalto di lavori, nel caso in cui sia emerso che la ditta stessa, in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, abbia omesso di dichiarare una precedente risoluzione contrattuale per inadempimento disposta da altra P.A., a nulla rilevando la circostanza che detta risoluzione sia stata contestata in sede giudiziale; e ciò sul rilievo che, in tal caso, i fatti non dichiarati dal concorrente risultato aggiudicatario, sono potenzialmente idonei a integrare l'ipotesi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. *c-ter*) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sicché, spettando solo all'amministrazione – e non alla parte – valutare la loro rilevanza, l'omissione integra la causa di esclusione di cui alla successiva lett. *f-bis*.

T.A.R. Calabria sez. I – Catanzaro, 27 dicembre 2019, n. 2151 - Pres. Pennetti, Est. Sorrentino

E' illegittima la clausola del disciplinare di gara la quale prevede il divieto di aggiudicazione di più di due lotti al medesimo concorrente, tuttavia precisando che *“per medesimo concorrente, deve intendersi lo stesso soggetto giuridico, sia esso in forma singola ovvero associata, purché in tale ultima fattispecie sia riscontrabile l'identità dei componenti?”*; tale clausola, infatti, è da ritenere anticoncorrenziale ed antitetica alla stessa scelta del vincolo di aggiudicazione, permettendone l'elusione attraverso l'utilizzo strumentale delle partecipazioni ai raggruppamenti e, quindi, la possibilità di organizzarsi con diverse forme giuridiche per ogni lotto.

ATTIVITA' ECONOMICHE AUTORIZZATE

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 11 giugno 2019, n. 1138 - Pres. Salamone; Est. Sorrentino

Il provvedimento di revoca della licenza commerciale per la salvaguardia dell'ordine pubblico ex art. 19 del d.P.R. 616/1977 ha una finalità preventiva, analoga all'informativa antimafia, per cui non richiede la prova di specifici reati, potendo legittimamente fondarsi su un quadro di elementi indiziari aventi una ragionevole valenza sintomatica in ordine al fatto che l'impresa è comunque espressiva della criminalità organizzata o che il suo esercizio è frutto di interposizione fittizia con finalità elusive di limiti e divieti.

T.A.R. Calabria sez. II - Catanzaro, 14 giugno 2019, n. 1219 - Pres. Durante, Est. Levato

Sussiste un condizionante rapporto tra la regolarità urbanistico-edilizia di un immobile e la possibilità che esso venga destinato ad attività commerciale, poiché l'art. 3, comma 7, L. n. 287/1991, sopravvissuto all'abrogazione da parte d.lgs. n. 59/2010, ha coordinato il profilo urbanistico-edilizio e quello più propriamente commerciale, stabilendo che la regolarità edilizia dei locali in cui è esercitata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande costituisce condizione per il legittimo esercizio della stessa, nel senso che l'esercizio di un'attività commerciale è ancorato, sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio, sia per l'intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali in cui essa viene posta in essere.

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 27 agosto 2019, n. 1535 - Pres. Salamone, Est. Sorrentino.

E' legittimo il provvedimento con il quale un Comune, facendo riferimento alle informazioni formalmente comunicate dalla Prefettura, ha revocato una licenza commerciale, che sia motivato con riferimento al sospetto di intestazione fittizia della medesima licenza, ingenerato: a) dai rilievi e/o elementi istruttori concernenti l'attività di lavoro dipendente svolta, in precedenza, dall'interessato presso una impresa individuale, locatrice dell'immobile ove viene esercitata l'attività di ristorazione, oggetto del provvedimento di chiusura ex art. 19 comma 4 DPR n. 616/1977; b) dall'esiguità del lasso di tempo intercorso tra la similare ordinanza di chiusura emessa a carico della suddetta impresa locatrice e l'avvio dell'attività imprenditoriale da parte dell'odierno istante.

AVVOCATURA DELLO STATO

T.A.R. Calabria sez. I – Catanzaro, 15 marzo 2019, n. 557 - Pres. Salamone, Est. Sorrentino

Il venire ad esistenza del diritto di credito alle c.d. “propine” non è direttamente correlato all’attività effettivamente svolta da ciascun avvocato con riferimento alla singola causa quanto, piuttosto, al successivo incasso dei corrispettivi dovuti per la definizione della controversia in senso favorevole all’Amministrazione. La retribuzione correlata alla vittoria della controversia è riconosciuta all’Avvocato dello Stato se e nella misura in cui egli sia in servizio presso l’Avvocatura stessa, aspetto che è il naturale riflesso del carattere unitario, coordinato e impersonale dell’attività difensiva ad essa demandata dalla legge. Ciò comporta, per un verso, che l’apporto dei singoli avvocati e procuratori dello Stato alla formazione degli specifici titoli cui si riferiscono i proventi non si prefiguri come elemento costitutivo del diritto di partecipare alla relativa distribuzione e, per l’altro, che quello al riparto non possa essere ricostruito come un diritto correlato allo svolgimento di una specifica attività difensiva.

BENI PUBBLICI

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 19 settembre 2019, n. 1581 - Pres. f.f. Tallaro, Est. Sorrentino

Presentando il demanio marittimo una conformazione variabile nel corso del tempo in considerazione della mutevole azione del mare sulle coste le aree demaniali marittime, per intrinseca natura, possono risultare di incerta perimetrazione, in quanto possono intervenire, con un certo margine di probabilità, modificazioni del territorio costiero che rendano non più affidabili le mappe redatte dagli uffici catastali. L’oggettiva incertezza, in ordine all’esatto tracciato della linea di confine, rende illegittimo un procedimento istruttorio per la delimitazione del demanio marittimo reso senza la partecipazione al procedimento stesso del privato, in quanto in contrasto con le prescrizioni di cui all’art. 32 cod. nav.

EDILIZIA

T.A.R. Calabria sez. II - Catanzaro, 10 gennaio 2019, n. 54 - Pres. Durante, Est. Giancaspro

1. Ai fini del rispetto delle distanze minime dalle strade è irrilevante il livello dell'edificio rispetto a quello della sede stradale.

2. Le distanze dalla sede stradale vanno rispettate anche con riferimento a costruzioni realizzate ad un diverso livello da quello della sede stradale, nonché indipendentemente dalle caratteristiche dell'opera realizzata e dalla necessità di accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale. Infatti, ai fini del rispetto delle distanze minime dalle strade è irrilevante la circostanza che un edificio prossimo ad una strada sia edificato ad una quota più o meno elevata rispetto a quella della strada, atteso che ciò non esclude la potenziale lesione degli interessi da tutelare (sicurezza del traffico e stradale e di chi vive e lavora nelle costruzioni vicine alle strade).

T.A.R. Calabria sez. II - Catanzaro, 18 gennaio 2019, n. 83 - Pres. Durante, Est. Mazzulla

Le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, trattandosi di strutture fissate in maniera stabile al pavimento che comportano la chiusura di una parte del balcone, con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto, sono senza dubbio soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire, non costituendo una pertinenza in senso urbanistico.

T.A.R. Calabria sez. II - Catanzaro, 4 febbraio 2019, n. 193 - Pres. Durante, Est. Mazzulla

Indipendentemente dalla definizione terminologica di tettoia o pergolato, una struttura in legno aperta da tutti i lati, non infissa al suolo stabilmente, facilmente amovibile e sormontata da un telo retraibile, deve essere considerata un'opera inidonea ad alterare l'assetto urbanistico -edilizio esistente, essendo meramente finalizzata a soddisfare esigenze temporanee e stagionali a servizio dell'immobile principale.

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 7 febbraio 2019, n. 259 - Pres. f.f. Tallaro, Est. Goggiamani

La realizzazione di soppalco pavimentato di superficie di circa 8 mq con finestra e stabile collegamento con il pavimento con scala in ferro crea un vano abitabile con incremento delle superfici dell'immobile e quindi anche un ulteriore possibile carico

urbanistico sicché deve definirsi intervento di ristrutturazione edilizia necessitante di permesso di costruire ai sensi dell'art 10 Tuedil.

T.A.R. Calabria sez. II - Catanzaro, 7 febbraio 2019, n. 270 - Pres. Durante, Est. Mazzulla

L'apposizione di un piccolo cancello in ferro, semplicemente ancorato al suolo per il tramite di due piccoli appoggi di cemento, non è idonea ad alterare, in modo permanente e durevole, l'assetto urbanistico-edilizio del territorio e, come tale, non necessita né del preventivo rilascio di un permesso di costruire né di una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 23 d.P.R. n. 380/2001, potendo al più annoverarsi tra quelle opere, per così dire minori, di cui all'art. 22, commi 1 e 2, del citato d.P.R., il cui mancato preventivo assenso legittima, esclusivamente, la comminazione di una sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 37 d.P.R. n. 380/2001.

TAR CALABRIA - CATANZARO SEZ. II - sentenza 21 marzo 2019, n. 619 - Pres. Durante, Est. Levato

Deve ritenersi irrimediabilmente prescritto, ex art. 2946 c.c, il diritto di un Comune di ottenere dal privato la cessione gratuita delle aree rientranti in una convenzione di lottizzazione, destinate ad opere di urbanizzazione secondaria, ove: a) sia decorso il termine di prescrizione decennale dalla scadenza dell'efficacia del piano di lottizzazione, b) la porzione di terreno interessata non sia mai stata ceduta all'Ente pubblico, avendo il proprietario continuato ad averne piena disponibilità; c) il Comune non abbia mai intimato la cessione della medesima area.

T.A.R. Calabria sez. II - Catanzaro, 12 aprile 2019, n. 782 - Pres. Durante, Est. Levato

I sottotetti qualificabili come «volumi tecnici», non rilevanti ai fini del computo della volumetria di un immobile, sono soltanto quelli destinati agli impianti, necessari per l'utilizzo dell'abitazione, i quali non possono essere ubicati al suo interno. Pertanto, non può essere considerato volume tecnico un piano di copertura caratterizzato per una rilevante altezza media interna e con locali autonomi, suscettibili di potenziale e oggettiva utilizzabilità abitativa.

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 12 aprile 2019, n. 807 - Pres. Salamone, Est. Goggiamani

Il criterio della prevenzione viene derogato dal regolamento comunale edilizio, qualora lo stesso stabilisca la distanza non solo tra le costruzioni, ma anche delle stesse dal confine, a meno che sia comunque consentito costruire in aderenza o in appoggio; in tal caso, infatti, il primo costruttore può scegliere se edificare a distanza

regolamentare o erigere la propria fabbrica fino ad occupare l'estremo limite, ma non può invece costruire a distanza inferiore dal confine.

T.A.R. Calabria sez. II - Catanzaro, 12 aprile 2019, n. 788 - Pres. Durante, Est. Levato

Anche se l'art. 36, co. 1, D.P.R. 380/2001, ha esteso la legittimazione a chiedere la sanatoria in capo a più soggetti che possono aver concorso, astrattamente, a realizzare l'abuso edilizio, resta fermo che non tutti possono richiedere, senza il consenso dell'effettivo titolare del bene sul quale insistono le opere, una concessione che potrebbe comportare un danno per quest'ultimo.

T.A.R. Calabria sez. II - Catanzaro, 28 maggio 2019, n. 1060 - Pres. Est. Durante

Le variazioni di altezza ad un muro di contenimento realizzato non rientrano tra gli interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività, alla stregua di varianti c.d. minime. I muri di contenimento possiedono infatti una struttura idonea, per consistenza e modalità costruttive, a sorreggere le spinte del terreno medesimo e dunque, pur potendo avere concomitante funzione di confine, quest'ultima è solo accessoria ed eventuale, mentre quella principale ne rappresenta un'utilità specifica per il proprietario, autonomamente valutabile e comunque comportante un'alterazione significativa dello stato dei luoghi, con conseguente soggezione al regime del permesso a costruire.

T.A.R. Calabria sez. II - Catanzaro, 16 maggio 2019, n. 986 - Pres. Durante, Est. Levato

In relazione alle prescrizioni di cui all'art. 873 c.c., costituisce costruzione anche un manufatto che, seppure privo di pareti, realizzi una determinata volumetria, sicché — al fine di verificare l'osservanza o meno delle distanze legali — la misura deve esser effettuata assumendo come punto di riferimento la linea esterna della parete ideale posta a chiusura dello spazio esistente tra le strutture portanti più avanzate del manufatto stesso (nella specie, tettoia).

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 7 agosto 2019, n. 1524 - Pres. f.f. Tallaro, Est. Goggiamani

Nell'ordinamento non vi è una generale ed assoluta prevalenza per le opere tese all'eliminazione delle barriere architettoniche da effettuarsi sui beni sottoposti a vincolo per il loro interesse paesaggistico o storico artistico, dovendo in ogni caso essere valutato l'impatto di tali opere e potendo le stesse essere assentite solo se non arrecano un serio pregiudizio ai beni vincolati (l. n. 13/1989, art. 4). Si richiede da

parte della giurisprudenza, tuttavia, un onere motivazionale particolarmente intenso circa il serio pregiudizio per il bene storico-artistico derivante dall'intervento di eliminazione delle barriere architettoniche.

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, ordinanza 27 settembre 2019, n. 400 - Pres. Pennetti, Est. Sorrentino

Appare legittimo il provvedimento con il quale un Comune ha ordinato la demolizione di alcune tettoie, motivato con riferimenti al fatto che i manufatti sono stati realizzati senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, nel caso in cui si tratti di tettoie che, in ragione della loro conformazione e dei materiali utilizzati, appaiono destinate a soddisfare esigenze non già temporanee e contingenti, ma durevoli nel tempo, nella specie funzionali all'esercizio dell'attività artigianale di lavorazione delle pietre, con conseguente incremento del godimento dell'immobile cui ineriscono e del relativo carico urbanistico che ne giustifica, pertanto, la riconduzione nell'ambito degli interventi che l'art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 sottopone a preventivo permesso di costruire.

T.A.R. Calabria sez. II - 20 dicembre 2019, n. 2127 - Pres. Durante, Est. Goggiamani

E' legittimo l'ordine di demolizione di una c.d. tensostruttura, motivato con riferimento al fatto che è stato costruito senza il preventivo rilascio del permesso costruire, nel caso in cui si tratti di un manufatto di considerevoli dimensioni, stabilmente ancorato al suolo e realizzato per utilizzo superiore a 90 giorni (nella specie, si trattava di manufatto di 450 mq, ancorato al suolo mediante il fissaggio dei pilastri su blocchi in cemento di cm. 100 x 100 x 50h interrati, da utilizzare per un arco temporale di circa un anno); infatti, l'art. 3 comma 1, lett. e.5 del D.P.R. 380/2001 ricomprende tra gli interventi di nuova costruzione sottoposti al regime del permesso di costruire di cui all'art. 10 TUEDIL anche l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti; previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.

ELEZIONI

T.A.R. Calabria sez. II - Catanzaro, 6 febbraio 2019, n. 227 - Pres. Durante, Est. Levato

L'art. 57, comma 7, d.P.R. n. 570/1960, nel sancire che "*sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata*", postula la validità e la preminenza del voto di lista su quello di preferenza per candidati appartenenti ad una lista differente. Ne deriva che nelle descritte evenienze è nulla la preferenza ma salvo il voto di lista, per l'evidente ragione di non poter legittimamente considerare sullo stesso piano giuridico i due tipi di voto, atteso che il voto accordato alla lista ha maggiore e determinante spessore politico nella formazione delle maggioranze consiliari.

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 3 maggio 2019, n. 870 - Pres. Salamone, Est. Goggiamani

I moduli aggiuntivi utilizzati per la sottoscrizione delle liste, quando siano privi dell'indicazione del contrassegno di lista e dell'elenco dei candidati, devono necessariamente essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura (timbri lineari, firme, etc.), in modo da consentire alla Commissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori fossero consapevoli di dare il proprio appoggio a quella determinata lista ed ai relativi candidati. La particolare celerità del subprocedimento di presentazione delle candidature e di esame delle stesse non consente lo svolgimento di supplementi istruttori da parte delle Commissioni elettorali, come pure esclude una sorta di sanatoria basata su ricostruzioni postume fondate su procedimenti induttivi, che determinerebbero una inammissibile violazione del procedimento elettorale, predeterminato dalla legge anche quanto a tempi, modi e forme oltre che della par condicio tra i concorrenti; pertanto, prive di rilievo sono le dichiarazioni postume rese dai sottoscrittori e presentate in giudizio.

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 26 settembre 2019, n. 1623 - Pres. Pennetti, Est. Goggiamani

Alla luce dei commi 76 e 77 dell'art. 1 della L. n. 56/2014, nelle elezioni provinciali non è possibile votare una lista ed un candidato appartenente ad un'altra lista, non essendo consentito il voto disgiunto. Ne consegue che qualora un elettore abbia espresso il solo voto di preferenza senza il voto di lista, apponendolo - peraltro - sul contrassegno di una lista diversa da quella di appartenenza del candidato, il voto deve essere dichiarato nullo, essendo equivoco. Non è infatti affatto chiaro se l'elettore abbia voluto votare la lista in corrispondenza della quale è stata espressa la preferenza, oppure la lista di appartenenza del consigliere cui ha assegnato la preferenza. Data

l'oggettiva situazione di equivocità non è possibile applicare il principio del favor voti che presuppone, al contrario, la chiara e sicura possibilità di risalire alla volontà dell'elettore.

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 26 settembre 2019, n. 1631 - Pres. Pennetti, Est. Sorrentino

L'art. 14 della l. 21 marzo 1990 n. 53 non offre alcuna indicazione nel senso di ritenere che possa desumersi la presenza di un vincolo di pertinenza tra procedimento elettorale e funzioni del funzionario incaricato (nel senso che la sua legittimazione sarebbe limitata al procedimento elettorale relativo al Comune ove opera), che peraltro si porrebbe in contrasto con la ratio della norma in esame posto che così opinando si costringerebbero i candidati, che non necessariamente devono essere elettori del Comune al quale si candidano, a sottoscrivere le accettazioni e a farle autenticare dal solo ufficiale dell'ente territoriale alle cui elezioni intendono partecipare. Pertanto, i dipendenti incaricati possono autenticare, nel Comune di appartenenza, le firme relative alle operazioni elettorali attinenti a Comuni diversi da quelli ove operano, non sussistendo alcun vincolo derivante dalla pertinenza della competizione elettorale o dalla non estraneità alla stessa.

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 27 dicembre 2019, n. 2158 - Pres. Pennetti, Est. Tallaro

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario l'impugnazione dell'indizione delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale se è censurata la violazione della parità di genere.

IMPOSTE E TASSE

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 8 luglio 2019, n. 1354 - Pres. Tallaro, Est. Goggiamani.

E' illegittima la deliberazione adottata dal Commissario Prefettizio di un Comune con i poteri del Consiglio comunale, di rimodulazione dell'imposta di soggiorno, nel caso in cui sia stata adottata senza la preventiva audizione delle associazioni rappresentative delle categoria di imprenditori interessati dalla medesima imposta; infatti, l'art. 4, co. 3, d.lgs. n. 23/2011 dispone che *“Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo*

52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo”.

INTERDITTIVE

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 9 gennaio 2019, n. 40 - Pres. Salamone, Est. Sorrentino

La valutazione del pericolo di infiltrazioni mafiose, di competenza del Prefetto, è connotata, per la specifica natura del giudizio formulato, dall'utilizzo di peculiari cognizioni di tecnica investigativa e poliziesca, che esclude la possibilità per il giudice amministrativo di sostituirvi la propria, ma non impedisce ad esso di rilevare se i fatti riferiti dal Prefetto configurino o meno la fattispecie prevista dalla legge e di formulare un giudizio di logicità e congruità con riguardo sia alle informazioni acquisite, sia alle valutazioni che il Prefetto ne abbia tratto. L'ampia discrezionalità di apprezzamento del Prefetto in tema di tentativo di infiltrazione mafiosa comporta che la sua valutazione sia sindacabile in sede giurisdizionale in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, mentre al sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità dell'informativa antimafia rimane estraneo l'accertamento dei fatti, anche di rilievo penale, posti a base del provvedimento.

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, ord., 2 aprile 2019, n. 658 - Pres. Salamone, Est. Goggiamani

Nel silenzio del codice antimafia, i rapporti tra giudizio amministrativo e procedimento di prevenzione devono essere coordinati nel senso che la trattazione della causa amministrativa avente ad oggetto l'annullamento dell'informativa antimafia deve essere rinviata a data successiva alla cessazione della eventuale misura di prevenzione del controllo giudiziario di cui all'art. 34 *bis* cod. antimafia, affinché non siano posti nel nulla gli effetti di possibile legalizzazione di imprese marginalmente inquinate da ottenere tramite il percorso imprenditoriale sorvegliato dall'amministratore giudiziale.

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 7 giugno 2019, n. 1127 - Pres. Salamone, Est. Sorrentino

Perché possa presumersi il 'contagio' ad una impresa della 'mafiosità' di altra impresa — escluso in proposito ogni automatismo — è necessario che l'analisi dei rapporti tra le due imprese manifesti una plausibile condivisione di finalità illecite e una

verosimile convergenza verso l'assoggettamento agli interessi criminali di organizzazioni mafiose, desumibili, ad esempio, dalla stabilità, dalla persistenza e dalla intensità dei vincoli o delle relazioni commerciali. Ne discende che la costituzione di un nuovo e stabile soggetto giuridico tra due o più imprese permette di estendere le controindicazioni antimafia anche alle imprese partecipate o socie di quella già verificata come 'mafiosa', mentre non altrettanto può essere affermato quando non vi siano elementi tali da evidenziare la consapevolezza della realtà 'mafiosa' per la sussistenza, tra di esse, soltanto di 'inconsapevoli' relazioni commerciali.

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 27 agosto 2019, n. 1536 - Pres. Salamone, Est. Tallaro

L'attività di prevenzione dell'infiltrazione criminale di stampo mafioso presuppone e comporta un'ampia potestà discrezionale in capo all'organo istruttore, cui spettano i compiti di polizia e di mantenimento dell'ordine pubblico, in relazione alla ricerca ed alla valutazione di tali elementi, da cui poter desumere eventuali connivenze e collegamenti di tipo mafioso. Tale discrezionalità non può sfociare in un arbitrio, il quale ingiustamente minerebbe l'attività di impresa presidiata dal principio di libera iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., cosicché l'informativa non risulta sottratta al sindacato del giudice di legittimità in ordine all'esatto dispiegarsi del procedimento logico deduttivo e sulle conclusioni dell'istruttoria da cui si è ritenuto emergere una qualche influenza del sodalizio criminale sull'attività e sulle scelte del soggetto che ne sia destinatario. Tuttavia, anche laddove avvenga che le conclusioni dell'Autorità siano ritenute illegittime, si da concludere per l'annullamento dei provvedimenti, ciò non comporta l'automatica illiceità dell'operato dell'Autorità di pubblica sicurezza. Pertanto, la parte richiedente non è esonerata dalla dimostrazione del dolo o della colpa dell'amministrazione.

OTTEMPERANZA

T.A.R. Calabria sez. II - Catanzaro, 15 febbraio 2019, n. 291 - Pres. Durante, Est. Mazzulla

L'art. 114 comma 6 c.p.a. prevede un particolare mezzo di gravame attraverso il quale, secondo la più recente giurisprudenza amministrativa, devono essere dedotti tutti i profili di invalidità dei provvedimenti posti in essere dal Commissario *ad acta*, ausiliario del giudice, nominato per l'esecuzione del giudicato, siano essi qualificabili in termini di nullità, per violazione e/o elusione del comando giudiziale, ovvero in termini di illegittimità, allorquando il potere esercitato dal predetto ausiliario esorbits dal perimetro conformativo del giudicato medesimo.

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 16 gennaio 2019, n. 66 - Pres. Salamone, Est. Sorrentino

L'Amministrazione può valutare i fatti oggetto dell'imputazione, anche se prosciolti penalmente, a fini disciplinari.

Delle risultanze acquisite nel giudizio penale può tenersi conto in sede disciplinare così da modulare sulle stesse l'istruttoria amministrativa ed evitare quindi accertamenti ingiustificati, perché già provati, alla luce del principio dell'economia del procedimento. Nei casi, in particolare, di intervento di cause di prescrizione o di altre cause di estinzione del reato, i fatti oggetto dell'imputazione possono essere legittimamente assunti a presupposto di un'azione disciplinare e all'amministrazione è consentito utilizzare, nell'ambito disciplinare, sia gli indizi di colpevolezza raccolti al fine di esercitare in giudizio l'azione penale, sia gli elementi emersi nel corso delle successive fasi del procedimento, quando questi hanno assunto una loro valenza probatoria.

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 9 settembre 2019, n. 1546 - Pres. Tallaro, Est. Sorrentino

Il termine previsto dall'art. 120 del d.P.R. n. 3 del 1957 (secondo cui "*Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto*"), espressamente ritenuto applicabile anche al personale della Polizia penitenziaria in virtù del rinvio disposto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 449 del 1992, è di norma connotato da natura perentoria, ma la relativa decorrenza può, in circostanze particolari, essere sospesa; inoltre, lo spirare del termine è evitato anche da un mero atto interno dell'Amministrazione.

PROCEDURE CONCORSUALI

T.A.R. Calabria sez. II - Catanzaro, 6 febbraio 2019, n. 235 - Pres. Durante, Est. Levato

La qualità di idoneo in una graduatoria ancora efficace non attribuisce, a fronte della carenza in organico di professionalità corrispondenti, un diritto soggettivo all'assunzione e ciò in quanto la p.a. non è vincolata a sopperire a tale carenza, dovendo preliminarmente verificare la sussistenza o meno dei presupposti di legge e della necessaria provvista finanziaria per il reclutamento di personale. Ove la p.a. si determini a colmare il vuoto d'organico, a fronte dell'alternativa tra assumere il nuovo

personale attingendo dalla graduatoria efficace ovvero indire una distinta procedura selettiva, il soggetto pubblico dovrà orientare la propria scelta in conformità al principio del *favor* ordinamentale per l'utilizzazione delle graduatorie con idonei, principio che realizza con pienezza la finalità di contenimento della spesa pubblica - in considerazione dei costi derivanti dallo svolgimento di un nuovo concorso- e recede solo in ipotesi di speciali discipline di settore, di particolare circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalente, che devono in ogni caso essere puntualmente indicate.

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 13 febbraio 2019, n. 281 - Pres. Salamone, Est. Sorrentino

Nell'ambito di una procedura concorsuale, è inammissibile che l'Amministrazione integri le lacune essenziali della domanda di agevolazione, ricorrendo ad altri documenti pur nella sua disponibilità o, comunque, utilizzando lo strumento del soccorso istruttorio.

T.A.R. Calabria sez. II - Catanzaro, 12 aprile 2019, n. 798 - Pres. Durante, Est. Giancaspro

Nell'ambito di concorsi pubblici, il voto numerico attribuito dalle Commissioni alle prove sostenute dai partecipanti, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, dovendo ritenersi in sé motivazione sufficiente, non essendo necessarie ulteriori giustificazioni nel caso in cui siano stati elaborati criteri di massima e parametri di riferimento.

RIPARTO DI GIURISDIZIONE

T.A.R. Calabria sez. II - Catanzaro, 9 gennaio 2019, n. 39 - Pres. Durante, Est. Giancaspro

Rientra nella giurisdizione del G.O. l'impugnazione del provvedimento di conferimento a soggetto esterno dell'incarico dirigenziale apicale nella P.A.

Tra le materie appartenenti alla giurisdizione del giudice ordinario rientra la vicenda concernente il conferimento ad un soggetto esterno dell'incarico dirigenziale apicale nella P.A.. Si è infatti di fronte ad una procedura selettiva che non può essere considerata di carattere concorsuale, facendo difetto la previsione sia della nomina di una commissione esaminatrice con poteri decisorii, sia della formazione di una graduatoria finale di merito dei candidati all'esito di una valutazione comparativa, e connotandosi quindi l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico quale frutto di una valutazione di carattere discrezionale, che rimette all'amministrazione la scelta, del tutto fiduciaria, del candidato da collocare in posizione di vertice.

T.A.R. Calabria sez. II - Catanzaro, 5 febbraio 2019, n. 224 – Pres. Est. Durante

Deve essere devoluta al giudice ordinario e, in particolare, al giudice del lavoro, la giurisdizione relativa a una causa concernente il diritto al rimborso di spese legali sostenute per la difesa relativamente a questioni connesse allo svolgimento di pubbliche funzioni.

T.A.R. Calabria sez. II - Catanzaro, 17 giugno 2019, n. 1228 - Pres. Durante, Est. Giancaspro

La controversia inerente il provvedimento di trasferimento di un insegnante e la sua inclusione nella graduatoria unificata dell'istituto per l'individuazione dei soprannumerari rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro - competente a conoscere delle controversie relative all'impugnativa delle graduatorie permanenti o ad esaurimento del personale docente.

T.A.R. Calabria sez. II - Catanzaro, 20 maggio 2019, n. 1016 - Pres. Durante, Est. Giancaspro

Nel lavoro pubblico privatizzato gli atti di gestione del rapporto di lavoro sono adottati con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato e devono essere valutati secondo gli stessi parametri, sicché l'atto con cui la p.a. revoca un'assunzione con contratto a tempo indeterminato sul presupposto dell'annullamento della procedura concorsuale, equivale alla condotta del contraente che non osserva il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale, e non potendo darsi esercizio del potere di autotutela in capo all'Amministrazione datrice di lavoro. Più nello specifico, sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario in relazione alla controversia avente ad oggetto la impugnazione di atti di annullamento d'ufficio relativi a procedure concorsuali e di stabilizzazione, intervenuti dopo l'esaurimento delle procedure stesse e dopo la conclusione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato. In ipotesi siffatte, invero, la domanda dei ricorrenti è rivolta alla conservazione degli effetti dei detti contratti già in essere, mentre le questioni prospettate in merito ai vizi di illegittimità degli atti di annullamento d'ufficio possono essere conosciute dal giudice ordinario nell'esercizio dei poteri di disapplicazione.

T.A.R. Calabria sez. II - Catanzaro, 16 maggio 2019, n. 990 - Pres. Durante, Est. Levato

Rientrano nella giurisdizione esclusiva del g.a. non solo le controversie riguardanti la retrocessione parziale dell'immobile espropriato, stante la posizione soggettiva di interesse legittimo in capo al privato, ma anche quelle inerenti alla mancata retrocessione totale del bene acquisito mediante decreto di esproprio, nonostante la

soppravvenuta decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, in ragione della riconducibilità mediata del comportamento della P.A. all'esercizio del potere amministrativo, pur a fronte di posizioni di diritto soggettivo.

T.A.R. Calabria sez. II - Catanzaro, 9 luglio 2019, n. 1394 – Pres. est. Durante

Il d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, distingue il rapporto di lavoro dei professori e dei ricercatori con l'Università dal rapporto di lavoro instaurato con l'Azienda ospedaliera, disponendo che - sia per l'esercizio dell'attività assistenziale, sia per il rapporto con le Aziende - ai professori e ricercatori universitari si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale. Pertanto, nel caso in cui la parte datoriale s'identifichi con l'Azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo, atteso che l'attività svolta s'inserisce nei fini istituzionali e nell'organizzazione dell'Azienda; talché le controversie connesse rientrano nel principio generale di cui all'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle Aziende e degli Enti del servizio sanitario nazionale.

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 1 agosto 2019, n. 1513 - Pres. Durante, Est. Levato

In tema di società per azioni partecipata da ente locale, la revoca dell'amministratore di nomina pubblica, ai sensi dell'art. 2449 c.c., può essere da lui impugnata presso il giudice ordinario, non presso il giudice amministrativo, trattandosi di atto *uti socius*, non *jure imperii*, compiuto dall'ente pubblico a valle della scelta di fondo per l'impiego del modello societario. La predetta regola è applicabile anche al Consorzio di bonifica, attesa la natura di ente pubblico economico, avuto riguardo all'estensione operata dall'art. 2093 c.c., in favore degli enti pubblici economici, del regime giuridico contemplato dall'art. 2449 c.c.

T.A.R. Calabria se. II - Catanzaro 2 ottobre 2019, n. 1644 - Pres. Pennetti, Est. Sorrentino

Ove non venga in rilievo alcun provvedimento di determinazione del tetto di spesa, ma si tratti di una mera questione afferente a diritti soggettivi aventi natura patrimoniale correlati all'*an* e al quantum del credito vantato dalla Struttura sanitaria, il ricorso innanzi al G. A. è inammissibile per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la controversia al giudice ordinario: il *proprium* della controversia, in altri termini, si focalizza non già su una questione di determinazione o rimodulazione del tetto di spesa assegnato, bensì su una differente ricostruzione contabile operata dalle parti (in particolare, sul corretto calcolo delle somme spettanti in sede di liquidazione e, a monte, sulla vicenda relativa all'esistenza stessa del credito vantato dalla Struttura ricorrente)

RITO

T.A.R. Calabria sez. II - Catanzaro, 9 gennaio 2019, n. 37 - Pres. Durante, Est. Levato

1. In riferimento alla domanda risarcitoria di cui all'art. 30, comma 5, c.p.a., il differimento del *dies a quo* del decorso del termine decadenziale della stessa, è strettamente correlato alla circostanza che l'inoppugnabile pronuncia di annullamento derivi da un'azione proposta dal medesimo deducente che poi insta anche per il ristoro dei pregiudizi subiti.

Il descritto ed inscindibile legame si evince dal tenore letterale della norma, la quale - sul presupposto che sia stata esperita azione di annullamento ad opera del danneggiato - consente a quest'ultimo di agire per il ristoro del pregiudizio lamentato "nel corso del giudizio o, comunque, sino centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza".

La *ratio* sottesa alla riportata interpretazione, basata sulla *littera legis*, si rinviene dell'esigenza di circoscrivere il *favor* del termine più ampio per la proposizione della domanda di risarcimento nei riguardi del solo ricorrente che con diligenza abbia già agito per la caducazione dell'atto amministrativo illegittimo.

T.A.R. Calabria sez. II - Catanzaro, 6 febbraio 2019, n. 239 - Pres. Durante, Est. Giancaspro

Nell'ipotesi in cui il ricorrente abbia presentato atto di citazione davanti al giudice ordinario anziché proporre ricorso davanti al giudice amministrativo, l'eventuale riassunzione del processo dinanzi a quest'ultimo - una volta che il giudice ordinario si sia pronunciato nel senso del difetto della propria giurisdizione - non fa venire meno l'onere dell'interessato di rispettare il termine impugnatorio di sessanta giorni, previsto a pena di irricevibilità dagli artt. 29 e 41 c.p.a. Questo anche al fine di evitare che la domanda davanti al g.o. possa essere proposta proprio allo scopo di eludere lo stringente e perentorio termine di decadenza, imposto per impugnare ritualmente il provvedimento considerato lesivo.

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 18 febbraio 2019, n. 296 - Pres. Salamone, Est. Tallaro

L'accesso agli atti e ai documenti di parte è, allo stato, regolato dall'art. 17, comma 3 d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, in base al quale l'accesso al fascicolo processuale telematico è altresì consentito ai difensori muniti di procura, agli avvocati domiciliatari, alle parti personalmente nonché, previa autorizzazione del giudice, a coloro che intendano intervenire volontariamente nel giudizio. Pertanto, l'accesso di

terzi al fascicolo processuale deve essere assicurato dal giudice, che nell'ambito della giustizia amministrativa non può che essere il collegio, essendo eccezionali i poteri di decisione attribuiti all'organo monocratico.

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 12 giugno 2019, n. 1182 - Pres. Salamone, Est. Tallaro

L'effetto sanante della costituzione spontanea in giudizio del controinteressato, pacificamente riconosciuto nelle ipotesi di eventuali irregolarità della notificazione, non si verifica sia nel caso in cui la notificazione sia stata totalmente omessa, non potendo l'intervento in giudizio porre nel nulla gli effetti della decadenza dell'impugnazione, che si producono allo scadere del termine per la sua proposizione, sia nel caso di inesistenza della notificazione, allorché l'intervento spontaneo avvenga oltre il termine utile per la proposizione all'impugnazione; al contrario, ove l'intervento *ad opponendum* si sia verificato nel segmento temporale fra la conoscenza del provvedimento impugnato ed i termini per la proposizione del ricorso, la spontaneità della costituzione rende superflua la notificazione, essendosi il contraddittorio comunque costituito ed essendo stato, quindi, raggiunto lo scopo della prescrizione tassativa.

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 9 luglio 2019, n. 1363 – Pres. f.f. Tallaro, Est. Goggiamani

1. La mancata indicazione, nel provvedimento impugnato, del termine per proporre ricorso e dell'Autorità alla quale rivolgersi può incidere sul termine per impugnare l'atto, consentendo al Giudice di ammettere la scusabilità dell'errore nella tardiva proposizione del ricorso.

2. Nella specifica controversia, stante la qualifica del ricorrente di agente di polizia penitenziaria che rivestì anche il ruolo di rappresentante sindacale, alla luce della risultanza documentale della sua frequente attivazione nella tutela delle sue posizioni (v. denunce e reclami) nonché per il lunghissimo tempo trascorso, non può ritenersi che con il ricorso siano scusabilmente impuginate risalenti sanzioni disciplinari.

SANITÀ

T.A.R. Calabria sez. II. – Catanzaro, 23 gennaio 2019, n. 141 - Pres. Durante, Est. Giancaspro

1. Con riferimento alla verifica di compatibilità del progetto, ex art. 8-ter, co. 3, d.lgs. n. 502/1992, la nota con cui la regione Calabria ha rilevato l'insussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività è da ritenere un

atto meramente interlocutorio e privo di efficacia lesiva, che non si sovrappone alle competenze commissariali. Da ciò ne consegue, in particolare, l'inammissibilità del ricorso volto ad ottenere l'annullamento della suddetta nota per carenza di interesse al suo accoglimento.

2. Con riferimento alla istanza di cui all'art. 8-ter co. 3, d.lgs. n. 502/1992, presentata dalla società ricorrente, volta ad ottenere l'autorizzazione di un presidio di diagnostica per immagini, non è configurabile un'ipotesi di silenzio-assenso ex art. 17-bis, l. n. 241/1990 per mancato pronunciamento dell'ente comunale, se, nell'ambito del complessivo *iter* procedimentale, la regione si è espressa negativamente, con parere (negativo), in ordine alla compatibilità del progetto, come avvenuto nel caso di specie. Difatti, occorre ricordare che, in tale ambito, l'attività imputabile in capo alla regione – tesa a verificare, in via preliminare, la compatibilità e coerenza del progetto con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed ospedaliera – nonché l'atto mediante cui essa si estrinseca, presenta carattere presupposto rispetto alla (eventuale) attività provvedimentale imputabile in capo al comune, tesa, invece, a verificare la conformità urbanistico-edilizia dell'intervento.

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 12 aprile 2019, n. 797 - Pres. f.f. Tallaro, Est. Goggiamani

La Struttura commissariale per il Piano di rientro deve essere considerata, ai sensi dell'art. 2, co. 83, della L. 191/2009, un'Amministrazione Statale, in quanto la stessa è investita dal Consiglio dei Ministri di precisi e vincolanti obblighi di eliminare le spese a carico del S.s.n. relative a prestazioni ulteriori rispetto a quelle fissate dallo Stato, sicché la relazione intercorrente con la Regione è di tipo intersoggettiva; da ciò deriva che l'impugnazione degli atti commissariali debba essere notificata all'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 1 L. n. 260/1958.

T.A.R. Calabria sez. II - Catanzaro, ord., 15 aprile 2019, n. 819 - Pres. Durante, Est. Giancaspro

L'autorizzazione all'apertura di nuove strutture sanitarie e sociosanitarie non convenzionate con il S.S.R., secondo quanto previsto dall'art. 8 *ter*, comma 3, D.lgs. n. 502 del 1992, deve necessariamente tenere conto delle disposizioni racchiuse negli atti della programmazione sociosanitaria regionale. A fronte di ciò, la Regione, nel valutare l'adozione del provvedimento autorizzativo, non può esimersi dall'operare una verifica di compatibilità finalizzata ad accertare l'armonico inserimento della struttura in un contesto di offerta sanitaria rispondente al fabbisogno complessivo di servizi ed alla localizzazione territoriale delle strutture.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

T.A.R. Calabria sez. II - Catanzaro, 18 gennaio 2019, n. 84 - Pres. Durante, Est. Mazzulla

In tema di sanzioni amministrative, non sussiste un obbligo per l'autorità procedente di diffondersi in una analitica confutazione delle argomentazioni delle parti, essendo sufficiente, al fine di ritenere integrata la pienezza del contraddittorio e garantire le prerogative difensive delle parti, che le loro argomentazioni difensive siano state prese in esame e adeguatamente considerate senza necessità che alle stesse siano opposte diffuse controdeduzioni, dovendo la portata dell'obbligo di esame delle memorie e dei documenti difensivi, predicato dall'art. 10, l. n. 241 del 1990, essere inteso nel senso della sufficienza di un iter motivazionale che renda nella sostanza percepibili le ragioni del non adeguamento agli argomenti difensivi spesi dall'incolpato e ne attesti la relativa consapevolezza, dovendo il provvedimento applicativo di una sanzione trovare il proprio fondamento nella puntuale indicazione e motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito, attraverso cui poter rinvenire le ragioni in base alle quali devono essere disattese le argomentazioni delle parti.

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 9 settembre 2019, n. 1548 - Pres. Tallaro, Est. Sorrentino

L'art. 167 del d.lg. n. 42/2004 (già art. 15 l. n. 1497/1939, divenuto poi art. 164 d.lg. n. 490/1999) va interpretato nel senso che l'indennità prevista per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici costituisce vera e propria sanzione amministrativa (e non una forma di risarcimento del danno), che, come tale, prescinde dalla sussistenza effettiva di un danno ambientale. Segue da tale affermazione che nel relativo procedimento trovano applicazione, ove non diversamente disposto, le norme di cui alla l. n. 689/1981 e dunque — oltre alla prescrizione quinquennale, anche — il principio di intrasmissibilità della sanzione agli aventi causa dell'autore della violazione, come ricavabile dall'art. 7 della legge n. 689/81, che sancisce il principio generale del carattere personale della responsabilità punitiva, logicamente incompatibile con la trasmissione dell'obbligazione sanzionatoria agli eredi o, come nel caso di specie, al successore della società autrice dell'illecito.

STRANIERI

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 23 maggio 2019, n. 1028 - Pres. Pennetti, Est. Tallaro

A mente dell'art. 14, comma 4 d.lgs. n. 142 del 2015 le misure di accoglienza sono assicurate: 1) per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale; 2) in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione; 3) in caso di ricorso giurisdizionale e ove il ricorrente sia privo di mezzi sufficienti, per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 35-*bis*, commi 3 e 4, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, e cioè – di regola – sino alla definizione del giudizio.

È, pertanto, legittimo il provvedimento con cui la Prefettura decreta la decadenza delle misure di accoglienza disposte in favore dello straniero, dopo che la domanda di protezione internazionale presentata sia stata respinta dalla competente Commissione territoriale e il Tribunale ordinario abbia rigettato l'impugnazione con decreto passato in cosa giudicata.

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, 1 ottobre 2019, n. 1641 - Pres. Pennetti, Est. Tallaro

A mente dell'art. 14, comma 4 d.lgs. n. 142 del 2015 le misure di accoglienza sono assicurate: 1) per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale; 2) in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione; 3) in caso di ricorso giurisdizionale e ove il ricorrente sia privo di mezzi sufficienti, per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 35-*bis*, commi 3 e 4, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, e cioè – di regola – sino alla definizione del giudizio.

È legittima la dichiarazione di intervenuta decadenza della misura di accoglienza ove sia stata concessa una forma di protezione, nel caso di specie la protezione umanitaria, salva la possibilità di accesso ai servizi di accoglienza di secondo livello forniti nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati di cui all'art. 1-*sexies* d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, conv. con mod. con l. 28 febbraio 1990, n. 39.

URBANISTICA

T.A.R. Calabria sez. II - Catanzaro, 12 aprile 2019, n. 789 - Pres. Durante, Est. Levato

1. È ammissibile l'azione ex art. 2932 c.c. per l'esecuzione di una convenzione di lottizzazione.

2. La convenzione di lottizzazione — quale strumento di attuazione del piano regolatore generale — è un accordo sostitutivo di provvedimento, in quanto espressione dell'esercizio consensuale di un potere pianificatorio, che sfocia in un progetto ed in una serie di disposizioni urbanistiche generanti obblighi od oneri. Essa produce un vincolo bilaterale per le parti, che è assoggettato alla disciplina di cui all'art. 11 L. n. 241/1990 e, quindi, ai principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti, per gli aspetti non incompatibili con la generale disciplina pubblicistica. Ne consegue che l'esecuzione della convenzione è riconducibile nell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a., che attribuisce al g.a. la giurisdizione esclusiva sulle controversie riguardanti l'adempimento degli obblighi contenuti nelle convenzioni urbanistiche, ricomprese tra le vertenze in tema di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi sostitutivi di provvedimento amministrativo, e pertanto è ammissibile l'azione ex art. 2932 c.c.

UNIVERSITÀ

T.A.R. Calabria sez. II - Catanzaro, 8 gennaio 2019, n. 23 - Pres. Est. Durante

Il superamento del test di ingresso al corso di laurea in medicina può essere richiesto per il solo accesso al primo anno di corso e non anche nel caso di domande d'accesso dall'esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo. Vanno, pertanto, disapplicate le istruzioni contenute nel D.M. n. 477/2017, allegato n. 2, comma 12, nella parte in cui esenta dai test solamente gli studenti, in trasferimento ad anni superiori al primo, provenienti dai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e non anche quelli provenienti da altri corsi di laurea.

Va, però, fatto salvo il potere/dovere dell'Università di concreta valutazione del periodo di formazione svolto all'esterno e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall'Università stessa per ogni accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso.

T.A.R. Calabria sez. II - Catanzaro, 11 aprile 2019, n. 765 - Pres. Durante - Est. Giamcaspro

È legittima la previsione del regolamento di ateneo di subordinazione dell'iscrizione ad anni superiori al primo alla facoltà di Medicina e chirurgia alla partecipazione a bandi di trasferimento annuale, in luogo dei test preliminari di accesso.

T.A.R. Calabria sez. I - Catanzaro, ord., 30 aprile 2019, n. 858 - Pres. Salamone, Est. Goggiamani

E' rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 6, l. n. 240 del 2010 nella parte in cui prevede che la procedura di valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato per la chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia sia discrezionale («*può*») essere utilizzata anziché «*è*») utilizzata, come è, invece, previsto, dall'art. 24, comma 5, della stessa legge, per la categoria dei ricercatori a tempo determinato) e con termine ultimo del 31 dicembre 2019.

T.A.R. Calabria sez. II - Catanzaro - 29 ottobre 2019, n. 1784 - Pres. Est. Durante

1. Una volta esaurita la fase pubblicistica concorsuale finalizzata all'ammissione alla Scuola di Specializzazione, ogni altra questione attinente al rapporto, ivi compresa quella relativa alla novazione soggettiva del contratto per trasferimento ad altra Università, deve ritenersi appartenere alla cognizione del giudice ordinario.
2. E' manifestamente infondata la domanda di accertamento dell'avvenuta formazione del silenzio assenso sulle istanze di trasferimento ad altra Scuola di Specializzazione, presentata dal medico specializzando, in ordine alla quale sussiste la giurisdizione esclusiva del G.A., ai sensi dell'art. 133, comma 1, n. 6 lett. a-*bis*, c.p.a., non potendosi applicare l'art. 20 della legge n. 241/1990 ai procedimenti coinvolgenti posizioni giuridiche di diritto soggettivo.

T.A.R. Calabria sez. II - Catanzaro, 1 agosto 2019, n. 1501 - Pres. Est. Durante

È legittima la previsione del regolamento di ateneo di subordinazione dell'iscrizione ad anni superiori al primo alla facoltà di Medicina e chirurgia alla partecipazione a bandi di trasferimento annuale, in luogo dei test preliminari di accesso.

T.A.R. Calabria sez. II – Catanzaro, ord. 13 novembre 2019, n. 23 - Pres. Durante - Est. Levato

E' legittimo un regolamento universitario che, per il trasferimento alla facoltà di medicina e chirurgia, preveda requisiti maggiormente restrittivi a discapito degli studenti provenienti da atenei extracomunitari (nella specie da un ateneo albanese), non risultando violata né la Convenzione di Lisbona e la relativa legge di ratifica, né la legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari) e non trattandosi di espressione irragionevole o discriminatoria dell'ampia discrezionalità tecnica di cui gode in materia l'Università, il cui esercizio involge la valutazione delle carriere degli studenti in relazione alla nazionalità degli atenei di provenienza e non alla nazionalità degli studenti medesimi, non risultando illogico che le condizioni di assenso per il trasferimento siano più stringenti per gli studenti di Università straniere collocate al di fuori del contesto eurounitario.

Organico del personale in servizio al 1° gennaio 2020

Elenco del personale di magistratura

Presidente Tribunale: Giancarlo Pennetti

Presidente 2^ Sezione: Nicola Durante

Magistrati: Francesco Tallaro, Francesca Goggiamani, Pierangelo Sorrentino, Arturo Levato.

Elenco del personale amministrativo

Segretario Generale: Pasquale Alvaro

Funzionari: Eleonora Spasari, Mario Corrado, Manuela Maiore, Massimo Nisticò.

Assistenti amministrativi: Francesco Benvenuto Silva, Marianna Chiaramida, Lidia Fabiano, Teresa Garcea, Davide Longo (in comando dalla Regione Calabria), Francesco Lupisella, Santo Marino, Maddalena Paladino, Saverio Quaresima, Valeria Santagata (in assegnazione temporanea dal TAR Perugia ed ivi rientrata al 03/02/2020).

Assistente Tecnico Informatico: Giovanni Venuto (in assegnazione temporanea dal TAR Molise).

Operatori: Angela Mancuso, Caterina Mirarchi.

Ausiliario: Sergio Aloisi.

Elenco dei Tirocinanti ex articolo 73 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69

Benvenuto Silva Federica, Levato Antonia, Pedatella Martina.

ISTANZE CAUTELARI

Ricorsi pervenuti validi: n. 1962

Ricorsi con istanza cautelare: n. 1000 (pari al 50,96%)

PROVVEDIMENTI PUBBLICATI

Decreti cautelari: n. 142

Decreti presidenziali: n. 72

Decreti Ingiuntivi: n. 5

Ordinanze presidenziali: n. 79

Decreti decisori: n. 514

Ordinanze cautelari: n. 381

Ordinanze collegiali: n. 266

Dispositivi di sentenza: //

Sentenze brevi: n. 469

Sentenze: n. 1343

RICORSI DEL 2019 DEFINITI

Ricorsi pervenuti: n. 1962

Ricorsi definiti nell'anno: n. 734 (pari al 37,4%)

SENTENZE 2019 APPELLATE

Sentenze pubblicate nel 2019: n. 1812 (469 sentenze brevi + 1343 sentenze)


Sentenze del 2019 appellate: n. 188 (pari al 10,37%)

STATISTICHE GENERALI ANNO 2019

Ricorsi sopravvenuti per materia

ACCESSO AI DOCUMENTI	27
AGRICOLTURA E FORESTE	1
AMBIENTE	18
ANTICHITA' E BELLE ARTI	7
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	92
AUTORITA' INDIPENDENTI (ATTIVITA', ORGANIZZAZIONE)	0
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	218
CACCIA E PESCA	2
CARABINIERI	0
CINEMATOGRAFIA, TEATRO, SPETTACOLI, SPORT, TURISMO	0
CITTADINANZA	0
COMMERCIO, ARTIGIANATO	6
COMUNE E PROVINCIA	110
DEMANIO STATALE, REGIONALE	2
EDILIZIA ED URBANISTICA	185
ELEZIONI	20
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	18
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	600
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	18
FARMACIA	13
FORZE ARMATE	43
INDUSTRIA	0
INQUINAMENTO	3
ISTRUZIONE	15
LEVA MILITARE	0
MAGISTRATI	0
NON CLASSIFICABILE/NON RICLASSIFICATO	0
NOTAI	0
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	9
POLIZIA DI STATO	7
PROFESSIONI E MESTIERI	10
PUBBLICO IMPIEGO	100
REGIONE	20
REGOLAMENTO DI COMPETENZA	0
REVOCAZIONE (GIUDIZIO)	4
SERVIZI PUBBLICI	6
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	60
SICUREZZA PUBBLICA	189
STRANIERI	109
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	50
VITTIME DEL DOVERE	0
TOTALE	1962

	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
RICORSI SOPRAVVENUTI	1567	1661	1962
SENTENZE PUBBLICATE	1764	1894	1812
DECRETI DECISORI PUBBLICATI	2275	650	514
RICORSI PENDENTI	4321	3260	2864



Situazione generale pendenze Uffici giudiziari Giustizia amministrativa al 31 dicembre 2019 con rilievo in colore rosso delle situazioni da valutare e rapporto 2019/2018 (riscontro del 31.12.2019)

SEDE	Pendenz e attuali	Pendenze almeno quinquen.	ricorsi in assegnato a sezione / pronto per provv.mon.		ricorsi con comunic. decreti decisori	ricorsi con comunic. avviso di perenz.	Rapporto pendenze ultraq. con pend.attuali	Pendenze	Variaz. pend.	Rapp. perc. %
	al 31.12.19	fino al 31.12.14	dal 1.1.15	al 30.11.18	dal 1.1.2019	al 31.12.20 19	ultraquinq / pend.attuali	al 31.12.201 8	2019/18	2019/18
Roma	50.764	10.730	391	463	6.295	5.865	21,14%	53.099	-2.335	-4,40%
Latina	2.772	745	33	6	263	389	26,88%	2.842	-70	-2,46%
Torino	2.429	102	41	5	158	0	4,20%	2.634	-205	-7,78%
Aosta	33	0	3	0	2	0	0,00%	32	1	3,13%
Milano	7.352	1.215	55	20	1.005	1.183	16,53%	8.150	-798	-9,79%
Brescia	2.234	396	15	3	253	322	17,73%	2.650	-416	-15,70%
Trento	126	12	7	3	14	0	9,52%	113	13	2,70%
Bolzano	328	28	7	0	19	0	8,54%	384	-56	-14,58%
Venezia	5.760	2.275	10	6	515	516	39,50%	6.155	-395	-6,42%
Trieste	261	10	9	1	43	0	3,83%	453	-192	-42,38%
Genova	2.566	664	40	3	145	274	25,88%	2.741	-175	-6,38%
Bologna	2.462	277	11	3	389	582	11,25%	2.766	-304	-10,99%
Parma	507	10	14	8	60	9	1,97%	497	10	2,01%
Firenze	5.169	1.425	34	1	508	699	27,57%	5.691	-522	-9,17%
Perugia	1.511	64	23	6	117	24	4,24%	1.280	231	18,05%
Ancona	2.670	1.361	31	2	351	410	50,97%	3.112	-442	-14,20%
L'Aquila	2.060	575	17	1	110	0	27,91%	2.222	-162	-7,29%
Pescara	608	3	29	7	9	0	0,49%	527	81	15,37%
Campob.	734	30	20	16	24	8	4,09%	776	-42	-5,41%
Napoli	14.306	1.396	230	75	1.241	811	9,76%	15.585	-1.279	-8,21%
Salerno	6.330	1.796	36	23	625	524	28,37%	7.114	-784	-11,02%
Bari	3.981	485	78	15	315	426	12,18%	4.211	-230	-5,46%
Lecce	3.043	240	23	5	147	125	7,89%	3.345	-302	-9,03%
Potenza	861	148	15	0	61	73	17,19%	1.143	-282	-24,67%
Catanzaro	2.864	433	41	10	514	363	15,12%	3.260	-396	-12,15%
Reggio C.	1.456	147	44	1	514	363	10,08%	1.777	-321	-18,06%
Palermo	9.520	2.288	31	10	576	930	24,03%	9.577	-57	-0,60%
Catania	15.132	9.514	198	159	5.313	919	62,87%	21.119	-5.987	-28,35%
Cagliari	2.503	399	21	3	222	367	15,94%	2.641	-138	-5,23%
TOT.TAR	150.342	36.768	1.507	855	19.808	15.182	24,46%	165.896	-15.554	-9,38%
Cons. St.	24.246	5.306	204	45	1.285	4.359	21,88%	25.513	-1.162	-4,55%
II	1.873	1.846	0	0	103	35	99,00%	2.842	-969	-8,47%
III	3.652	772	49	19	293	1.085	21,14%	4.111	-459	-11,17%
IV	6.636	1.073	75	24	199	1.178	16,17%	9.258	-2.622	-28,32%
V	4.019	704	25	2	292	1.045	17,52%	4.590	-571	-12,44%
VI	7.804	759	55	0	398	1.015	9,73%	7.485	319	4,26%
Ad. Plen.	15	2	4	0	0	0	0	9	6	66,67%
Da assegg.	247	0	0	0	0	0	0	212	0	-----
C.G.A.R.S.	1.749	44	19	3	40	1	2,52%	1.916	-167	-8,73%
TOT. G.A.	176.337	42.118	1.730	903	21.133	19.542	24,01%	193.325	-16.883	-8,60%

Prospetto ideato e redatto da Aniello Cerreto

CALENDARIO UDIENZE 2020

I SEZIONE

GENNAIO

- 15 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h 9.30
29 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h 9.30

FEBBRAIO

- 12 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h 9.30
26 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h 9.30

MARZO

- 11 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h 9.30
25 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h 9.30

APRILE

- 8 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h 9.30

MAGGIO

- 6 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h 9.30
20 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h 9.30

GIUGNO

- 10 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h 9.30
24 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h 9.30

LUGLIO

- 8 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h 9.30
29 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30

SETTEMBRE

- 9 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30
23 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h 9.30

OTTOBRE

- 7 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h 9.30
21 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h 9.30

NOVEMBRE

- 4 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h 9.30
18 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h 9.30

DICEMBRE

- 16 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h 9.30

CALENDARIO UDIENZE 2020

II SEZIONE

GENNAIO

- 14 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 9.30
21 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 9.30

FEBBRAIO

- 4 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 9.30
18 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 9.30

MARZO

- 03 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 9.30
17 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 9.30

APRILE

- 07 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 9.30

MAGGIO

- 05 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 9.30
19 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 9.30

GIUGNO

- 16 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 9.30
30 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 9.30

LUGLIO

- 07 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 9.30
29 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30

SETTEMBRE

- 09 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30
22 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 9.30

OTTOBRE

- 13 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 9.30
27 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 9.30

NOVEMBRE

- 10 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 9.30
24 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 9.30

DICEMBRE

- 15 CAMERA DI CONSIGLIO h. 9.30 – UDIENZA PUBBLICA h. 9.30



Decreto n. 4/2020

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Catanzaro
Il Presidente

Visto l'art. 6. c. 3. 5 e 8 della legge n. 186 del 1982;

Vista la deliberazione del 18 gennaio 2013 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa concernente disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficienza della Giustizia Amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza del 10.12.1999 di istituzione di una sezione interna presso la sede di Catanzaro del TAR Calabria;

Visto il precedente decreto di attribuzione delle materie n. 36/2018;

Ravvisata la necessità di variare in parte la ripartizione delle materie tra le due Sezioni al fine di riequilibrare il carico di lavoro tra le stesse sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo;

Sentito il Presidente della II Sezione Dr. Nicola Durante che si è manifestato favorevole;

DECRETA

Per l'anno 2020 la ripartizione delle materie tra le due Sezioni è la seguente:

SEZIONE PRIMA

- Atti di competenza della Presidenza della Repubblica e della Presidenza Consiglio dei Ministri;
- Atti di competenza del Ministero degli Esteri, Ministero dell'Interno, ancorché connessi ad atti di altre autorità pubbliche, Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Attività economiche e professionali: commercio, industria, artigianato, agricoltura, caccia e pesca, turismo, autorizzazioni e abilitazioni in materia di circolazione stradale, polizia urbana e ad altre attività;
- Ambiente, beni culturali storici, miniere, cave e torbiere;
- Pubblico impiego non contrattualizzato;
- Provvedimenti relativi alle armi e agli esplosivi;

- Provvedimenti concernenti la sicurezza delle persone, ordinanze urgenti e contingibili;
- Atti e procedimenti in materia di organizzazione di enti pubblici e dello Stato;
- Servizi pubblici (concessioni, affidamenti);
- **Servizi relativi all'Istruzione Universitaria;**
- Procedure relative ad affidamenti di lavori, forniture e servizi di Amministrazioni diverse da quelle riconducibili al Servizio Sanitario Nazionale;
- Ricorsi relativi alle elezioni regionali e alle elezioni comunali e circoscrizionali relative ai Comuni ricadenti nella provincia di Cosenza;
- Ricorsi per esecuzione del giudicato proposti in relazione a sentenze pronunciate dalla prima Sezione e comunque proposti nei confronti delle Amministrazioni Statali;
- Ogni competenza non attribuita espressamente alla Seconda Sezione;

SEZIONE SECONDA

- Procedure relative ad affidamenti di lavori, forniture e servizi di Amministrazioni riconducibili al Servizio Sanitario Nazionale;
- Espropriazione per pubblica utilità, occupazioni temporanee e requisizioni, anche nell'ipotesi in cui si contesta l'imposizione di un vincolo specifico;
- Procedimenti e provvedimenti inerenti la localizzazione di lavori pubblici e di opere di pubblica utilità, ivi compresi impianti di telecomunicazioni;
- Beni demaniali e patrimoniali;
- Sovvenzioni e agevolazioni alle imprese;
- Pubblico impiego contrattualizzato;
- Edilizia e Urbanistica;
- Ordini professionali, albi, iscrizioni e relativi esami di Stato;
- Formazione professionale;
- Tributi e tasse;
- Servizio scolastico (**esclusa l'Università**);
- Servizio Sanitario nazionale (determinazione del "budget", accreditamenti, autorizzazioni, servizio veterinario, farmacie);
- **Provvedimenti relativi agli immigrati;**
- Previdenza, sicurezza e tutela del lavoro;
- Ricorsi relativi alle elezioni comunali e circoscrizionali relative ai comuni ricadenti nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;
- Ricorsi per esecuzione del giudicato proposti in relazione a sentenze pronunciate dalla Seconda Sezione e proposti nei confronti di Amministrazioni diverse da quelle Statali;

La ripartizione delle materie decorre dall'anno in corso.

Catanzaro, 08.01.2020

IL PRESIDENTE
Giancarlo Pennetti



PENNETTI
GIANCARLO
08.01.2020
14:01:35 UTC